

Supplemento economico

BOLLETTINO

*di informazione e documentazione
del Ministero per la Costituente*

Roma, 20 giugno 1946

Spediz. in abbon. post. 16 pagg. L. 8

SOMMARIO:

**Attività della Commissione
economica**

★ ★

**Testi delle riforme agrarie
in Cecoslovacchia,
in Jugoslavia e in Polonia**

★ ★

**Documenti sui Consigli
di gestione**

★ ★

**DUE QUESTIONARI SUI PROBLEMI DELL'INDUSTRIA.
NAZIONALIZZAZIONE E SOCIALIZZAZIONE.**

AVVERTENZA

Il presente Supplemento al « Bollettino di informazione e documentazione » del Ministero per la Costituente è redatto a cura della Commissione Economica del Ministero stesso.

Nei numeri sinora usciti del « Bollettino », il materiale pubblicato si è dovuto condensare nelle poche pagine concesse, e ha subito la costante esigenza di mantenere l'equilibrio della distribuzione dei numerosi e vari argomenti, di carattere storico, giuridico, economico e sociale.

Pertanto, la Commissione Economica ha ritenuto utile pubblicare il presente Supplemento allo scopo di rendere di dominio pubblico nella traduzione italiana alcuni documenti e testi di legge stranieri, di notevole interesse ed attualità, che sono pervenuti dall'Estero, e che non hanno potuto trovare posto per ragioni di spazio nei normali numeri del Bollettino. Di tali documenti si sono già avute sommarie notizie in Italia, ma essi non hanno potuto essere utilizzati dalla maggior parte degli studiosi per la mancanza dei testi originali.

La Commissione non ha avuto la possibilità di operare una qualsiasi scelta o valutazione del materiale estero a causa della scarsità di esso. I testi pubblicati sono pertanto quelli che — superando le difficoltà ancora grandissime di collegamenti con la maggior parte delle Nazioni straniere — è stato possibile raccogliere e tradurre.

La Commissione ritiene comunque che la pubblicazione di alcuni di questi documenti inediti — come i testi delle riforme agrarie in Polonia, Cecoslovacchia e Jugoslavia — riprodotti integralmente ed aventi quindi un valore compiuto, possa costituire materia di informazione e di studio per tutti coloro che si interessano a questi problemi.

LA sottocommissione per l'industria ha tenuto a guida, nello svolgimento degli interrogatori, due schemi appositamente compilati, relativi, rispettivamente, ad interrogatori di carattere generale e specifico.

Per l'interesse che entrambi gli schemi presentano — anche in rapporto ai questionari diramati a stampa, e pubblicati sul « Bollettino » del Ministero (n. 5/1946) — li riproduciamo qui di seguito.

I.

Questionario relativo agli interrogatori di carattere generale.

— Nelle condizioni in cui il nostro Paese esce dal conflitto, e qualora non siano opposti vincoli sostanziali allo sviluppo della sua attività, ritenete possibile ricostruire la nostra attrezzatura industriale portandola al livello che aveva prima della guerra?

— Quali modifiche nella struttura e negli indirizzi del nostro sistema industriale ritenete eventualmente che dovrebbero essere apportate, e per quali ragioni?

— Quali cause ritenete che abbiano eventualmente ostacolato una maggiore industrializzazione del nostro Paese, o comunque un indirizzo verso un regime di più alta produttività e di più alti salari?

— In particolare, quale influenza ritenete abbia avuto la pressione delle forze del lavoro?

• — Ritenete che le cause sopra indicate possano ancora ostacolare una maggiore industrializzazione del nostro Paese?

— Ritenete dunque possibile una maggiore industrializzazione?

— La ritenete anche conveniente? Per quali ragioni?

— Verso quale settore ritenete che ci si possa indirizzare più proficuamente?

— Ritenete che una maggiore industrializzazione potrebbe essere concepita ed attuata indipendentemente da un corrispondente sviluppo dell'agricoltura verso una produzione di qualità e verso un processo di industrializzazione?

— Ritenete che la nostra agricoltura possa essere indirizzata verso i fini suddetti? E' possibile precisare in quale misura?

— In qual modo (e se possibile in quale misura) ritenete che l'industria possa contribuire ai suddetti indirizzi dell'agricoltura?

— Quali vantaggi ritenete che possa trarre l'industria dagli indirizzi di cui sopra?

— Ritenete che un processo di trasformazione verso produzioni più qualificate e di industrializzazione

Due questionari sui problemi dell'industria

dell'agricoltura, razionalmente inserito in un programma di industrializzazione del nostro Paese, possa alleggerire notevolmente la pressione delle nostre forze di lavoro?

— Ritenete possibile organizzare un tale programma in modo che la natura e la dislocazione degli impianti industriali venga studiata non solo in funzione delle trasformazioni agricole, ma anche nell'intento di dare sollievo a quelle zone che risentirebbero di più, almeno in un primo tempo, le conseguenze delle trasformazioni agricolo-industriali?

— Entro quali limiti ritenete che le masse di mano d'opera non qualificata possano trovare occupazione in tali programmi? Entro quali limiti ritenete che queste masse di mano d'opera possano essere gradualmente indirizzate verso una maggiore qualificazione?

— Ritenete che, specie nella fase di attuazione di un tale programma, un piano nazionale di lavori pubblici, inteso a promuovere organicamente opere utili ad un sano sviluppo dell'industria e dell'agricoltura, potrebbe essere un mezzo efficace per dare occupazione alle masse meno qualificate, assicurando nello stesso tempo lavoro alle nostre industrie e occupazione alle maestranze industriali?

— Ritenete che il libero giuoco delle forze economiche, temperato dalla normale attività di governo, sia atto ad assicurare un reciproco ed equilibrato svolgimento della ripresa, ed eventualmente di piani di sviluppo dell'industria e della agricoltura, anche in quei casi in cui, nell'interesse generale dell'economia del Paese ed in vista di più sostanziali benefici futuri, possa essere necessario sacrificare, entro certi limiti, un maggiore sacrificio immediato, dell'una o dell'altra delle due attività?

— Considerate le profonde ripercussioni sulla capacità e regolarità di assorbimento dei prodotti, determinate dai mutamenti nella distribuzione della ricchezza operati dalla guerra e dal grave impoverimento di larghi strati della popolazione lavoratrice (intellettuale e manuale), ritenete utile, possibile, favorire una più uniforme distribuzione della capacità di acquisto? Eventualmente, in quale modo?

— Quali apporti dall'estero ed in quali forme ritenete:

a) indispensabili per consentirci la ripresa dell'attività produttiva;

b) atti a consentire una più rapida ripresa?

c) atti a consentire una maggiore industrializzazione?

— Quali indirizzi della nostra attività produttiva ritenete potrebbero essere più adatti a consentirci un proficuo incontro con le necessità e gli indirizzi di altri paesi, in modo da facilitarci intese che ci assicurino materie prime, commesse di lavoro o capitali?

— Ritenete che il capitale estero possa essere interessato a sviluppare certi aspetti della nostra economia? Eventualmente quali? Con quali mezzi ed in quali forme?

II.

Questionario relativo agli interrogatori di carattere specifico.

a)

Situazione anteguerra nel ramo d'industria di particolare competenza dell'interrogato con speciale riguardo ai seguenti aspetti:

Approvvigionamento delle materie prime;

fonti d'energia;
mano d'opera occupata;
caratteristiche, qualità e valore della produzione;

grado di efficienza e vetustà degli impianti in relazione alle industrie similari nei paesi industrialmente più progrediti;

possibilità di espansione della produzione e nuovi indirizzi produttivi; mercati di sbocco nazionali ed esteri;

concorrenza estera sul mercato nazionale e sui mercati esteri;
eventuali misure protettive esistenti.

con particolare riguardo agli aspetti sopra indicati, ai danni di guerra, alle perdite e al riacquisto di mercati, in modo da avere un quadro di raffronto delle incidenze della guerra e della situazione attuale rispetto all'anteguerra.

b)

Capacità e prospettive di ripresa; conseguenti problemi della riconversione, o comunque della ripresa della produzione:

a) la fase di temporaneo adattamento al fine di continuare o riprendere immediatamente la produzione;

b) in vista di un nuovo organico assetto produttivo.

c)

Eventuali possibili piani per facilitare

la ripresa, riorganizzare e trasformare la produzione del settore industriale:

intesa a raggiungere un assetto più organico, o comunque più adatto alle contingenze attuali e prevedibili nel futuro, o ad accrescere eventualmente la produzione con particolare riguardo ad un eventuale orientamento della nostra politica doganale verso un regime più o meno aperto di libero scambio; trasformazione e sviluppi necessari; loro costi; problemi dell'ammortamento degli impianti e del finanziamento delle trasformazioni necessarie.

d)

Possibili previsioni sulla mano d'opera che sarà possibile impiegare e sul livello dei salari.

Nel quadro della situazione particolare del proprio settore industriale e della situazione generale del Paese.

— Quali erano le caratteristiche del nostro complesso produttivo industriale prima della guerra, quale il grado di efficienza rispetto ai paesi industrialmente più progrediti.

— Quali, e verso quali indirizzi, le possibilità di ulteriori sviluppi della produzione industriale.

— Se il complesso poteva ritenersi armonicamente sviluppato in tutte le sue articolazioni.

— Quali rami eventualmente avrebbero potuto essere più organicamente sviluppati, quali risultavano convenienti.

— Come si prospetta attualmente la situazione in rapporto all'esame di cui sopra.

— Quali crisi, quali perdite e in quali rami si ritiene potrà causare la fase di assestamento e di passaggio alle nuove condizioni dell'economia di pace.

— In quale misura, entro quali limiti e con quali forme si ritiene che il capitale straniero potrà giovare alla nostra ripresa.

— Quali provvedimenti di carattere generale si ritiene potrebbero facilitare una ripresa della produzione ed un processo di ricostruzione più organico ed efficiente; verso quali indirizzi dovrebbe essere svolta la politica economica del nostro Paese allo scopo di conseguire i fini sopra indicati.

— Quali indirizzi e istituzioni di politica economica e sociale sono ritenuti più efficaci per realizzare la più efficiente cooperazione fra le forze del capitale e del lavoro.

— Se, in quale misura e in quale forma, si ritenga utile, al fine di una maggiore ed efficace valorizzazione delle nostre risorse e di una maggiore efficienza del nostro sforzo ricostruttivo, impostazione di piani di produzione e il conseguente coordinamento delle attività produttive (o di alcune di esse) ai fini dell'attuazione di tali piani.

NAZIONALIZZAZIONE E SOCIALIZZAZIONE

Oggi l'attenzione del pubblico è attirata in modo preminente dai problemi riguardanti le riforme strutturali dell'economia, e in particolare da quelli connessi con le nazionalizzazioni e socializzazioni. Si ripete, su più vasta scala e con maggiore consapevolezza, quanto avvenne nel passato dopoguerra.

Il ventennio fra le due guerre è stato caratterizzato da un sempre più esteso intervento dei pubblici poteri nei diversi settori economici (agricoltura, commercio, industria, credito, assicurazioni, trasporti), sia per la disciplina della produzione e della distribuzione dei beni, sia per il controllo degli investimenti finanziari. Spesso però di tali interventi, dettati da situazioni contingenti, si giovarono non già le collettività, ma pochi gruppi privilegiati.

E' naturale quindi che sia ben radicato in ognuno, qualunque sia la corrente politica cui aderisce, il convincimento che le riforme che sarà necessario attuare nel campo economico dovranno essere impostate organicamente in modo che esse non diventino una cintura protettiva per interessi particolaristici.

Non è possibile stabilire un parallelo molto preciso fra le tendenze che si manifestano oggi in vari paesi; ma non c'è dubbio che si possano individuare, pur fra le diversità derivanti dalle differenti e spesso opposte condizioni ambientali, caratteristiche comuni.

E' naturale che una materia come questa, alla cui travagliata elaborazione hanno contribuito ideologie e programmi diversi, sfugga a catalogazioni e definizioni che rispondano unicamente ad esigenze di carattere sistematico.

Ai termini socializzazione, nazionalizzazione, statizzazione, municipalizzazione, si attribuiscono, in Italia e all'estero, significati diversi.

In un senso molto ampio vengono considerate *socializzazioni tutte le realizzazioni delle aspirazioni del socialismo*. In tal caso il termine abbraccia anche le nazionalizzazioni, le statizzazioni, e tutte quelle forme attraverso le quali si realizza la partecipazione dei lavoratori alla vita economica delle aziende con funzioni direttive (azionariato operaio, partecipazione degli operai agli utili, commissioni interne, consigli di gestione). Usa il termine socializzazione con questo ampio significato soprattutto chi vuole porre l'accento sul fatto che le aspirazioni delle classi lavoratrici si possono realizzare non già mediante singoli, slegati provvedimenti di statizzazione o nazionalizzazione di talune aziende, ma con l'attuazione di ampie riforme atte a trasformare la struttura della società, le cui basi sono ancora essenzialmente capitalistiche.

Attribuendo al termine un significato più ristretto, vengono qualificate socializzazioni tutti quei casi in cui la proprietà di una azienda passa allo Stato, ma la gestione ha luogo mediante speciali organismi (centrali o periferici) la cui composizione può essere varia. Essi possono comprendere: a) rappresentanti dei lavoratori dell'azienda; b) rappresentanti delle organizzazioni di categoria cui appartiene l'azienda; c) rappresentanti dello Stato e dei lavoratori; d) rappresentanti dello Stato, dei consumatori e dei lavoratori. Quest'ultimo caso non va confuso con la cosiddetta *sindacalizzazione* che si ha quando gestione e proprietà di una azienda si trasferiscono dai privati a un gruppo di lavoratori.

Il termine *nazionalizzazione* viene usato per indicare cose diverse. Non è possibile qui esaminare i vari significati che gli vengono attribuiti.

Spesso si qualificano col termine nazionalizzazioni le *statizzazioni* che si hanno quando la proprietà privata di un'azienda (agricola, industriale, bancaria, ecc.) viene sostituita da quella di un ente pubblico, e la gestione ha luogo nell'interesse della collettività. Tale

gestione può attuarsi in due modi: dallo Stato, tramite organi burocratici, o da enti autonomi che rispondano allo Stato della gestione. In Italia si hanno gli arsenali, alcune fabbriche d'armi ecc. per la prima forma; le ferrovie ed il Monopolio Tabacchi per la seconda. Le *municipalizzazioni* sono affini alle statizzazioni. La gestione e la proprietà delle aziende vengono sostituite da quelle di un ente pubblico territoriale (regione, provincia, comune).

Accenniamo qui ad alcune discussioni che si fanno a proposito di socializzazione e nazionalizzazione.

Ammesso che per certi settori produttivi sia necessario il passaggio della proprietà e della gestione delle aziende dalle mani dei privati a quelle della collettività, si discute se sia più opportuno, per l'interesse collettivo ed ai fini di un maggiore rendimento dell'impresa la forma della socializzazione indicata sopra (a) o quella della nazionalizzazione (statizzazione).

Secondo i fautori della socializzazione, la creazione di consigli di amministrazione con la rappresentanza dei soli lavoratori dell'azienda avrebbe, sulle statizzazioni, diversi vantaggi, quali ad esempio quello di rendere sempre più partecipi i lavoratori alla vita dell'impresa, quello di impedire l'attuazione di un regime centralizzato dominato da una burocrazia poco agile incapace di dare alla gestione dell'impresa una direttiva ben precisa anche a causa della instabilità di direttive derivante dall'avvicinarsi di diversi partiti al potere.

I fautori della nazionalizzazione mettono in rilievo tra l'altro che chi è interessato nell'azienda non è in grado di valutare obiettivamente le decisioni, le cui conseguenze si riversano poi su se stesse o sulla propria categoria. La statizzazione, attuandosi nell'interesse della collettività, e non già in quello di una ristretta categoria di persone, eviterebbe la formazione di classi privilegiate di lavoratori. Quanto poi ai pericoli della burocrazia, si afferma che essa in sé non è né un bene né un male. In questi ultimi tempi si sono burocratizzati anche i grandi organismi economici privati. E' tutta questione di uomini.

Vogliamo notare qui che le recenti esperienze in Francia e in Inghilterra dimostrano come nell'attuazione dei programmi di nazionalizzazione si creano forme di gestione in prevalenza che rientrano nei casi di socializzazioni indicate sopra dai punti a) a c).

Il termine *nazionalizzazione* (soprattutto in Inghilterra e in Francia) viene usato in un senso molto più ampio, fino a comprendervi le socializzazioni nel senso stretto.

Solitamente viene considerata pure nazionalizzazione il cosiddetto *azionariato di Stato* che ha avuto, in questi ultimi anni, un notevole sviluppo in Italia e all'estero si ha quando lo Stato possiede una partecipazione azionaria in una società il cui consiglio di amministrazione continua ad essere nominato dall'assemblea dei soci. Il controllo dello Stato nella società è in rapporto alla entità della partecipazione azionaria.

Ciò premesso si osserva che di socializzazioni, intese nel senso ampio sopra indicato, può parlarsi solo per quanto riguarda l'unico paese del mondo in cui si sia realizzato il socialismo, cioè l'U.R.S.S., dove coesistono le varie forme di statizzazione, di socializzazione intesa in senso ristretto, di partecipazioni dei lavoratori alla vita delle imprese, ecc.

Negli altri paesi coesistono, in proporzioni più o meno ampie, le varie forme cui si è accennato sopra. In molti Stati d'Europa si nota oggi la tendenza verso la realizzazione di forme sempre più ampie di socializzazione.

In Inghilterra il governo laburista ha iniziato l'attuazione del suo vasto programma di nazionalizzazione.

La Francia ha iniziato subito dopo la liberazione vaste riforme.

Non è possibile dare oggi un giudizio definitivo sui programmi adottati in questi due paesi. Va posto in rilievo che tanto in Francia quanto in Inghilterra non si è propensi verso la gestione statale diretta (statizzazione).

Si nota altresì la tendenza alla nazionalizzazione di interi settori produttivi (miniere di carbone, banche, gas, elettricità ecc.) invece che di singole aziende.

In Inghilterra ad esempio per l'industria del carbone, il *Coal Bill* prevede la istituzione del « National Coal Board », ente autonomo composto di un presidente e di membri nominati dal Ministro del Combustibile e dell'Energie scelti fra persone di alta capacità e competenza in tutti i settori dell'industria, del commercio e del lavoro.

Anche in Francia l'ordinanza del 12 dicembre 1944 riguardante la nazionalizzazione delle miniere del Nord e del Passo di Calais prevede la costituzione di un ente di carattere industriale-commerciale dotato di personalità giuridica, retto da un presidente direttore generale nominato dal Governo, assistito da direttori generali aggiunti e da un comitato consultivo composto di rappresentanti del personale (funzionari, tecnici, impiegati, operai), dei consumatori, delle società già titolari delle miniere, del Governo.

La legge del 2 dicembre 1945 sulla nazionalizzazione delle banche è la prima delle leggi nazionalizzatrici votate dalla costituente francese. Essa prevede che, a partire dal 1° gennaio 1946, le banche nazionalizzate siano gestite da consigli di amministrazione comprendenti: 4 amministratori nominati dal Ministro dell'Economia nazionale fra persone che esercitano professioni industriali, commerciali ed agricole, 4 amministratori designati dalle associazioni sindacali più rappresentative (due di essi debbono appartenere alla categoria dei funzionari ed impiegati delle banche nazionalizzate); 2 amministratori nominati dal Ministero delle Finanze per rappresentare la Banca di Francia e altre istituzioni del credito; 2 amministratori scelti dal Ministro delle Finanze fra persone di vasta esperienza bancaria.

E' prevista pure la costituzione di un Consiglio Nazionale del Credito, comprendente oltre al presidente e il vice presidente, 38 membri dei quali 7 proposti dalle grandi organizzazioni operaie.

Per il gas e l'elettricità, il progetto governativo presentato all'assemblea costituente prevede la costituzione di un ente: « Electricité et Gas de France », amministrato da un consiglio di amministrazione di 18 membri (sei rappresentanti dello Stato, 6 del personale, 6 dei consumatori).

In Italia si sente la necessità di un riordinamento organico degli interventi dei pubblici poteri.

L'opinione pubblica, i partiti politici, gli studiosi sono variamente orientati. Si possono individuare due fondamentali correnti.

Vi sono coloro che in Italia sostengono sarebbe opportuno procedere ad una smobilitazione dell'intervento dei pubblici poteri al fine di riprivatizzare buona parte delle imprese oggi in mano dello Stato. Le nazionalizzazioni e socializzazioni dovrebbero essere limitate al minimo indispensabile e comunque quelle esistenti ridotte in gran parte.

Coloro che sostengono la necessità di altri programmi di nazionalizzazione e socializzazione insistono sul fatto che in Italia è necessario attuare piani organici di riforme. Al fine di evitare gli inconvenienti che derivano alla collettività dalla esistenza di monopoli e di grandi complessi economici produttivi che possono esercitare una influenza nefasta sul governo e sulla vita pubblica.

La deficienza dell'iniziativa privata in alcuni settori, e la impossibilità che la medesima possa raggiungere una migliore organizzazione tecnica in altri, sono ragioni che vengono portate in appoggio alla tesi delle nazionalizzazioni. Si aggiunge altresì che l'intervento dello Stato con le forme ibride con cui si è attuato nel passato ventennio non ha potuto realizzare che parzialmente programmi di riforma.

Non è compito nostro giudicare quale delle due tendenze, o eventualmente quale delle intermedie possibili, sia la più fondata.

Sarà compito della Costituente e del Governo emanazione della medesima, decidere secondo gli interessi generali del paese.

L'attività della Commissione Economica

Il « Bollettino » del Ministero per la Costituente ha pubblicato particolareggiate notizie sull'attività della Commissione Economica.

A pochi giorni di distanza dalla convocazione dell'Assemblea Costituente, riteniamo utile accennare brevemente all'attività finora svolta dalla Commissione, che è giunta ormai alla conclusione dei propri lavori.

Costituita nel novembre dello scorso anno, la Commissione Economica ha svolto prevalentemente funzioni di inchiesta. Composta da alcune decine fra studiosi esperti e funzionari di Enti pubblici e privati, e presieduta da prof. Giovanni Demaria, rettore dell'Università Bocconi di Milano, essa ha avuto per scopo la redazione di un ampio rapporto sull'attuale situazione economica e sulle correnti di opinione circa gli indirizzi e le prospettive dell'economia nazionale.

A tal fine la Commissione ha: 1) elaborato 58 questionari che sono stati diramati in parecchie migliaia di copie a privati ed Enti; 2) commissionato un centinaio di monografie su argomenti di carattere particolare ad esperti qualificati; 3) eseguito circa 300 interrogatori di personalità note per esperienza e dottrina, nel campo dell'industria, dell'agricoltura, della finanza, del mondo bancario, della borsa e dell'assicurazione. Per compiere i colloqui, la Commissione — suddivisa in cinque sottocommissioni: finanza, agricoltura, credito e assicurazione, moneta e commercio estero, industria — ha inviato i propri esperti nelle principali città del nord, del centro e del sud, in modo da avere un panorama completo delle esigenze e delle prospettive locali.

L'ampio e prezioso materiale in tal modo raccolto, è ora in corso di elaborazione. Le singole sottocommissioni stanno collegialmente redigendo le relazioni parziali, che verranno pubblicate in volumi separati entro il mese di giugno. Alle relazioni verranno allegati volumi di appendice, contenenti i verbali stenografici degli interrogatori, le risposte ai questionari più importanti e significative fra le migliaia pervenute, e alcune monografie particolarmente notevoli.

Le relazioni, corredate dalla documentazione raccolta, saranno al più presto sottoposte all'esame dell'Assemblea Costituente e delle sue commissioni, che avranno così una base concreta di informazione per lo studio della valutazione dei principali problemi economici del Paese.

La Commissione Economica spera altresì che i suoi lavori, oltre ad essere utilizzati per l'attività e per le deliberazioni dell'Assemblea Costituente, possano fornire materia di studio e di proficua discussione agli ambienti interessati, in tutti i settori della vita economica nazionale.

Documenti sui Consigli di gestione

Alle discussioni che si vengono svolgendo, e che si svolgeranno in seguito, sulla struttura, sulle attribuzioni e sulle funzioni dei consigli di gestione, crediamo opportuno portare il contributo di qualche documento (almeno di ciò che sin ora si è realizzato in Italia). A tal fine, pubblichiamo i testi di alcuni accordi stipulati fra i rappresentanti delle maestranze e degli industriali sul controllo e la partecipazione dei lavoratori alla gestione delle aziende. Tali accordi, che possono considerarsi "tipici", sono stati scelti in quanto riguardanti grandi imprese.

Il testo dell'accordo F.I.A.T.

I.

Il Consiglio o Comitato consultivo ha la rappresentanza degli elementi del lavoro (operai, impiegati, capi) a lato delle direzioni di stabilimenti o aziendali, con i compiti ad esso assegnati.

La nomina dei suoi componenti spetta quindi alle tre categorie del lavoro (operai, impiegati, capi).

Compiti del Consiglio. — Essere convocato periodicamente ed obbligatoriamente dalle Direzioni per consultarsi sulle seguenti materie:

- miglioramento delle condizioni di vita dei lavoratori (entro e fuori fabbrica);
- miglioramento della produzione e dei mezzi produttivi (accrescimento della efficienza produttiva);
- risparmio sugli sforzi operai e sui vari fattori del posto di produzione;
- incremento dei mezzi produttivi, incremento delle assistenze ai lavoratori;
- orientamento, programmi ed impostazioni della produzione e relative realizzazioni (preventivi e consumatori ricorrenti).

Ai fini dell'espletamento dei compiti suaccennati, la Direzione darà, su richiesta del Consiglio Consultivo di Gestione, le informazioni necessarie sulla situazione economico-finanziaria.

Numero e composizione dei Consigli. — Un Consiglio di Mirafiori con funzioni Centrali composto di 9 membri, di cui 5 operai e 4 impiegati.

Un Consiglio per ogni Stabilimento composto da 5 di 7 membri, a secondo del personale in forza:

- nel caso di 5 componenti: operai n. 3; impiegati e capi tecnici amministrativi e commerciali n. 2;
- nel caso di 7 componenti: operai n. 4; impiegati e capi tecnici amministrativi e commerciali n. 3.

Riunioni ricorrenti. — Ordinarie: una per ciascun mese al completo. Straordinarie: nel caso di necessità urgente, a richiesta del Direttore o della maggioranza dei membri. Partecipanti: tutti i membri oltre al Direttore, che occorrendo chiamerà suoi collaboratori.

Presidenza e Uffici di Segreteria. — Presidenza: il Direttore o un suo delegato, assistito, occorrendo, da propri collaboratori. Segreteria: uno dei membri del Consiglio assistito da apposito personale.

Locali e archivio. — Il Consiglio deve avere i propri uffici in un apposito locale adattato anche per ogni funzione di archivio.

II.

Il Consiglio o Comitato consultivo gestionale funzionerà a lato di ciascuna Direzione di azienda o stabilimento presieduto dal Direttore o da un suo delegato assistito da collaboratori. Quello di Mirafiori è stato anche indicato come Consiglio Centrale.

Il caso di grave contrasto tra il Comitato Direttivo ed il Consiglio Consultivo di Gestione, nell'ambito dei

compiti ad esso assegnati dal presente accordo, si riconosce ad entrambe le parti il diritto di adire ad un organismo arbitrale composto di una rappresentante del Consiglio Consultivo Centrale di Gestione e uno del Comitato Direttivo assistiti da un rappresentante scelto d'accordo fra le parti.

Il ricorso così presentato ha effetto sospensivo nelle controversie di carattere sociale.

Nella discussione di questioni controverse riferentesi a particolari interessi di Sezione, il Consiglio Centrale di Mirafiori sarà assistito da componenti del Consiglio Consultivo Gestionale della Sezione interessata.

Il Consiglio di gestione delle Officine Meccaniche Italiane "Reggiane",

Fra la direzione delle « Reggiane » ed il Comitato di Liberazione Aziendale è stato convenuto, in data 25 maggio 1945, il seguente accordo:

1) E' costituito il Consiglio di Gestione Aziendale « Reggiane » composto di undici membri, proposti dalla C.L.A. e regolarmente approvati dall'assemblea delle maestranze.

2) Il Consiglio di Gestione Aziendale ha il compito di collaborare con la direzione per la gestione della azienda, ed in questa funzione è rappresentato da un Comitato Esecutivo composto da quattro persone, fra le quali è nominato un presidente che è anche il presidente del Consiglio di Gestione.

3) La direzione è tenuta a convocare il Comitato Esecutivo ogni qualvolta dovrà prendere delle decisioni per le quali è prevista attualmente la riunione del Comitato Direttivo.

4) La collaborazione di cui all'art. 2 deve intendersi estesa ad ogni atto che interessi l'andamento e la vita dell'azienda, nel senso che le direttive in materia di produzione, così come quelle in materia finanziaria e commerciale debbono essere preventivamente vagliate e fissate in accordo col Consiglio di Gestione Aziendale, nella persona del suo presidente, il quale avrà anche il compito di vigilare sulla ordinaria amministrazione dell'azienda, e così sull'assunzione, licenziamento, trasferimento e promozione del personale, sull'alienazione dei beni patrimoniali dell'azienda, sulla concessione e assunzione di licenza e di rappresentanza, sulla concessione di lavori in appalto ecc. (elenco puramente esemplificativo). Il presidente stesso potrà, quando lo ritenga opportuno, affiancarsi per consiglio l'Esecutivo al completo.

5) Il Comitato Esecutivo del Consiglio di Gestione ha facoltà di convocare la direzione ogni qualvolta lo ritenga necessario per chiarimenti o decisione.

6) Ogni membro del Comitato Esecutivo Aziendale ha la facoltà di richiedere in ogni momento delucidazioni a qualsiasi membro della direzione, e di esaminare libri e documenti contabili.

7) Il Consiglio di Gestione Aziendale verrà convocato al completo almeno ogni bimestre per discutere di tutto il complesso aziendale ed approvare l'operato del Comitato Esecutivo e della direzione.

8) Il presente accordo deve essere applicato secondo i principii della buona fede delle parti contraenti, in conformità alla sua lettera ed al suo spirito.

Statuto del Comitato Direttivo e del Consiglio d'Esercizio della STIPEL.

Comitato Direttivo

Vista la necessità di conseguire un'effettiva collaborazione fra i vari fattori della produzione, si stabilisce quanto segue:

1) Vengono chiamati a far parte del Consiglio di Amministrazione della Società Telefonica Interregionale Piemontese e Lombarda per Azioni (STIPEL) quattro rappresentanti dei lavoratori (1 amministrativo,

1 tecnico, 2 operai) in qualità di Consiglieri di amministrazione, con tutti i poteri e i diritti inerenti.

2) Si costituiscono nella STIPEL:

a) un *Comitato direttivo* formato: dal direttore generale (responsabile della produzione), da tre membri rappresentanti del capitale; da tre membri rappresentanti dei lavoratori, dei quali: 1 tecnico e 1 operaio. A tale organo sono devolute e riconosciute tutte le attribuzioni relative all'ordinaria gestione della società.

b) un *Comitato Tecnico-Consultivo* composto: dai quattro rappresentanti dei lavoratori nel Consiglio di Amministrazione con l'aggiunta di un membro per ciascuno dei Consigli di Esercizio non rappresentati nel Consiglio d'Amministrazione. Tale membro sarà delegato di volta in volta dal Consiglio d'Esercizio interessato. Il Comitato Tecnico-Consultivo è l'organo di collegamento fra il Comitato Direttivo e i Consigli di Esercizio, e si raduna di norma una volta al mese;

c) i *Consigli d'Esercizio*, nella forma e con le attribuzioni indicate in linea di massima nella seconda parte del presente statuto, dell'opera dei quali il Comitato Direttivo si varrà ai fini di migliorare il funzionamento dell'Azienda mediante il contributo della esperienza e dell'iniziativa di tutti i lavoratori.

3) Per la designazione dei rappresentanti dei lavoratori nel Consiglio d'Amministrazione e nel Comitato Direttivo si osserveranno le seguenti norme:

L'assemblea dei Consigli d'Esercizio eleggerà con votazione di maggioranza a scrutinio segreto per selezioni successive nell'ordine: tecnici, amministrativi, operai, i quattro rappresentanti dei lavoratori nel Consiglio d'Amministrazione, scegliendoli fra i propri membri.

I rappresentanti dei lavoratori nel Comitato Direttivo risulteranno dalla eliminazione dell'elemento operaio che ha ottenuto il minor numero di suffragi nell'elezione per il Consiglio d'Amministrazione.

Consiglio d'Esercizio

1) Presso ogni Direzione di Esercizio viene costituito il Consiglio di Esercizio composto: per gli Esercizi di Milano e Torino da 6 membri dei quali: 2 esperti amministrativi, 2 esperti tecnici, 2 operai; per gli altri Esercizi da 3 membri, dei quali: 1 esperto amministrativo, 1 esperto tecnico, 1 operaio; per la Direzione Generale da 4 membri, dei quali: 2 esperti amministrativi, 2 esperti tecnici scelti fra il personale della Direzione Generale, fino al grado di Segretario Generale escluso.

2) *Funzioni del Consiglio d'Esercizio:*

Il Consiglio d'Esercizio svolge le sue funzioni nell'ambito dei singoli Esercizi. Non ha direttamente facoltà deliberativa. Per questo potere si rimette al Comitato direttivo.

Il C.d.E. assiste la Direzione d'Esercizio nell'espletamento dei suoi compiti esecutivi, controlla l'esatta applicazione nello spirito e nella lettera delle disposizioni che vengono deliberate dal Comitato Direttivo. Se e quando lo richiede, deve essere ascoltato collegialmente dalla Direzione d'Esercizio, alla quale è riconosciuta, d'altronde, la facoltà di consultarlo, sempre collegialmente. Per lo svolgimento delle sue funzioni, il C.d.E. ha diritto di conoscere tutti i dati contabili e amministrativi.

Sarà cura particolare del C.d.E. di raccogliere proposte di modifiche, miglioramenti ed innovazioni, sia nel campo tecnico che in quello organizzativo, avanzate da qualsiasi lavoratore e, dopo averle vagliate, di farsene promotore.

6) Qualsiasi variazione di retribuzione e d'inquadramento dei componenti il C.d.E., dovrà essere preventivamente portata a conoscenza della Commissione Interna.

4) A cura del Consiglio d'Esercizio ed alla presenza di almeno un membro del Comitato Direttivo, una volta ogni quattro mesi si darà relazione a tutti i lavoratori riuniti di ogni singolo Esercizio, di quanto è stato fatto e di quanto si ha proposito di fare.

Recenti riforme fondiari in Europa

Ogni guerra porta con sé rivolgimenti del sistema economico e sociale preesistente. Anche il regime e la distribuzione della proprietà fondiaria subiscono riforme di maggiore o minore intensità in relazione alle condizioni del paese.

Dopo la guerra 1914-18 si sono verificate accanto alla « collettivizzazione » russa e a provvedimenti di « colonizzazione interna » (Germania, Inghilterra, Italia), vere e proprie riforme fondiari nell'Europa continentale, che hanno portato a redistribuzioni notevoli della proprietà. Anche questo dopoguerra ha già visto attuarsi in molti paesi un tale processo. Sarebbe errato attribuire alla sola influenza dell'U.R.S.S. il rapido sviluppo delle recenti riforme fondiari; si è più spesso soltanto ripreso e portato a compimento il piano di realizzazioni e di riforme già tracciato durante l'altro dopoguerra.

In Jugoslavia, in Cecoslovacchia ed in Polonia vasti programmi di riforme fondiari sono stati realizzati o sono in via di realizzazione: di essi diamo più ampia notizia e documentazione in altre di parte di questo « Supplemento ».

Nei tre paesi baltici la riforma dell'altro dopoguerra aveva visto l'esproprio delle proprietà fondiari private superiori a una certa superficie (Estonia e Lettonia 50 ettari, Lituania 100 circa) e l'assegnazione delle terre espropriate a diretti coltivatori: così che la grande proprietà si era ridotta all'inizio dell'ultima guerra a una superficie variabile dal 15 al 20% del territorio nazionale ove prima era del 50-60%. L'attuale dopoguerra, ha portato, in questi stessi paesi, alla nazionalizzazione e alla distribuzione a soldati, partigiani e contadini, di tutte le grandi proprietà private. In Estonia si sta procedendo alla socializzazione dell'agricoltura in base al sistema dei Kolkos.

In Ungheria, ove nell'altro dopoguerra si erano distribuiti più di 600.000 ettari acquistati o espropriati ai grandi proprietari, nel marzo del 1945 è stata attuata una riforma ancor più radicale; pur mantenendo il sistema dell'acquisto o dell'esproprio, vi sono comprese tutte le grandi proprietà superiori ai 100 ettari, mentre vengono confiscate le proprietà dei traditori, « nemici del popolo », e considerate demanio pubblico le proprietà ecclesiastiche. I terreni, amministrati da un Ente statale, vengono poi ceduti a diretti coltivatori contro pagamento rateale estinguibile in trenta anni.

Anche in Romania e Bulgaria, ove già nell'altro dopoguerra si erano avute redistribuzioni di proprietà, è avvenuta una riforma più radicale. In Bulgaria, in applicazione del programma del Fronte patriottico, sono state espropriate le proprietà di estensione superiore ai 20 ettari e sono state costituite piccole proprietà coltivatrici in armonia al principio che la terra appartiene a chi la lavora.

Di particolare interesse è la riforma attuata nella zona di occupazione russa della Germania, ove sono stati confiscati i terreni dei criminali di guerra ed espropriate senza indennizzo le eccedenze di proprietà superiori ai 100 ettari. I terreni così ottenuti vengono distribuiti in lotti di cinque ettari ai braccianti e ai piccolissimi proprietari. E' anche prevista una forma di conduzione collettiva di tipo Kolkos delle aziende superiori ai 20 ettari, salvo un quarto di esse che rimangono a conduzione privata. Anche nelle zone di influenza americana, si parla di una simile riforma fondiaria.

LA RIFORMA AGRARIA IN JUGOSLAVIA

Alla fine della prima guerra mondiale, in Jugoslavia, come in quasi tutti i paesi dell'Europa Orientale, una parte della superficie sulla quale poteva essere attuata la riforma, apparteneva ancora a proprietari stranieri. E precisamente su 1.226.998 ha. della Croazia, Slavonia, Voivodina e Slovenia, 299.043 ha. (24,3%) erano di proprietà di 310 proprietari d'altra nazionalità; e di 1.604.472 ha. di terre coltivate dei banati del Vardan e di Zeta, su 566.000 ha. i bey e gli agas mussulmani possedevano tradizionali diritti di signoria. La monarchia Austro-Ungarica, aveva mantenuto, sia pure limitandoli, quei diritti stranieri, ai quali invece il nuovo stato nazionale voleva porre definitivamente termine.

Le ordinanze provvisorie del 1919 perciò provvidero ad espropriare totalmente e senza indennizzo le proprietà degli Asburgo, delle dinastie di paesi nemici e quelle concesse a stranieri. Espropriarono invece parzialmente e dietro indennizzo le proprietà private per la parte eccedente i 100 arpenti (57,5 ha.) o i 500 arpenti (287,5 ha.) a seconda delle caratteristiche culturali e aziendali.

Espropriarono altresì i terreni dei comuni e dei vari enti pubblici.

Successivamente la legge sulla liquidazione della riforma agraria sulle terre della grande proprietà del 1931, precisò meglio i limiti dell'esproprio nella misura seguente: 50 ha. nell'Ovest e 300 ha. nell'Est, per le terre arabili: 100 e 500 ha. per proprietà formate da più qualità di terre, ivi compresi gli stagni. Furono lasciate ai proprietari le paludi e i terreni paludosi purché si impegnassero a bonificarli entro 15 anni. I due limiti sopra riportati costituiscono rispettivamente il minimo e il massimo: man mano che si procede da Ovest verso Est, le superfici lasciate ai proprietari aumentano di 50 in 50 ettari. La legge del 1931 esproprio anche i vigneti e i frutteti, e così pure le terre arabili dei comuni, ai quali non furono lasciati più di 57 ettari.

Complessivamente all'inizio della seconda guerra mondiale (dati aggiornati al 1938) le terre incorporate nel « fondo per la riforma » occupavano 2.484.000 ettari, pari al 13,5% della superficie agraria forestale.

La dominazione nazista e l'asprezza della lotta tra le due parti contendenti ha dimostrato che l'assetto sociale della Jugoslavia non può raggiungersi fintanto che vi permangano due elementi di instabilità spesso reciprocamente collegati: la proprietà straniera e il latifondo. Si spiega così l'intransigenza verso queste categorie di proprietà, spesso di origine recentissima, appartenenti a stranieri e a collaborazionisti, che conferisce all'attuale riforma, rispetto a quella dell'altro dopo guerra, una fisionomia più decisamente politica che predomina talvolta sullo stesso aspetto sociale e su quello tecnico-economico.

La legge sulla riforma agraria e sulla colonizzazione approvata dalla Skupcina il 23 agosto 1945.

I. DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1. — Allo scopo di assegnare terre agli agricoltori che ne siano privi o che non ne abbiano a sufficienza, sarà effettuata, su tutto il territorio della Jugoslavia democratica federativa, la riforma agraria e la colonizzazione, attuando il principio: la terra appartiene a chi la coltiva.

Art. 2. — I terreni distribuiti passano in proprietà delle persone alle quali sono stati assegnati, e saranno subito iscritti nei libri fondiari.

II. ESPROPRIAZIONE

Art. 3. — Per costituire il fondo agrario necessario per le assegnazioni, ai sensi dell'art. 1, come pure per costituire o integrare grandi proprietà agricole statali che servano per esperimenti e per modello, verranno espropriate ai proprietari attuali e passeranno nelle mani dello Stato le seguenti proprietà agricole:

a) i grandi possedimenti agrari e forestali, la cui superficie complessiva superi i 45 ettari, oppure superi

i 25-30 ettari di terreno coltivabile (terra arabile, prati, frutteti o vigne), se vengono sfruttati per mezzo di fittavoli o di braccianti;

b) i possedimenti fondiari di proprietà di banche, di imprese, di società per azioni, di altre persone giuridiche private e di altre persone giuridiche fissate per legge, ad eccezione di quelle parti di detti terreni che verranno lasciate ai proprietari per scopi industriali, edili, scientifici, culturali, e sotto altri aspetti socialmente utili;

c) i possedimenti fondiari di chiese, conventi, istituti religiosi e di tutte le specie di fondazioni laiche e religiose;

d) le eccedenze di terra coltivabile di possedimenti agrari al di sopra del massimo fissato per legge;

e) le eccedenze di terra coltivabile superiori ai 3 ettari, i cui proprietari per loro occupazione principale non siano agricoltori e non la coltivino soli con la propria famiglia, ma per mezzo di fittavoli o braccianti;

f) i possedimenti fondiari che nel corso della guerra siano rimasti, per qualsiasi ragione, senza proprietario o senza un legittimo successore.

Art. 4. — 1) La terra che viene espropriata integralmente (art. 3, a, b, c, f), passerà nelle mani dello Stato con tutti gli edifici e costruzioni annesse e con tutti gli strumenti di lavoro ed il bestiame, senza alcun risarcimento per i proprietari;

2) I trattori, le macchine e gli altri principali strumenti agricoli che si trovano in questi possedimenti entreranno a far parte, se tali terreni non vengono destinati a divenire una grande proprietà statale, di depositi di macchine agricole.

Art. 5. — 1) L'estensione massima del possedimento agrario, che resterà di proprietà dell'agricoltore che lo coltiva con la propria famiglia, verrà fissato da leggi territoriali, nel senso che esso non potrà essere inferiore ai 20 né superiore ai 35 ettari di terra coltivabile. Entro questi limiti verrà fissato il massimo caso per caso, tenuto conto del numero dei membri della famiglia (della grande comunità familiare, *zadruga*), della qualità della terra e dei tipi di coltivazione;

2) Nelle regioni montane, se la terra è molto povera, oppure nel caso di grandi comunità familiari, le leggi territoriali possono elevare questo massimo.

Art. 6. — 1) Nel caso in cui venga espropriata soltanto l'eccedenza superante il limite massimo fissato (Art. 3 d, e), verrà pagato al proprietario un indennizzo per la terra espropriata pari al rendimento per ettaro in un anno.

2) Nell'espropriazione dell'eccedenza di terra, ai sensi dell'Art. 3, par. d, e, deve essere compresa una quota proporzionale di terra arabile. Il proprietario può conservare i frutteti e le vigne fino al massimo fissato.

Gli edifici, tutti gli strumenti di lavoro ed il bestiame di questi terreni, sono soggetti ad un'espropriazione proporzionale.

Art. 7. — 1) Se un membro di una famiglia che si occupa esclusivamente di agricoltura non è egli stesso agricoltore, l'eccedenza ai 3-5 ettari sarà restituita, secondo la legge e gli usi ereditari, a quei membri della famiglia che vivono in campagna e che si occupano di agricoltura. Resta inteso che la superficie complessiva del terreno appartenente a questa famiglia non può superare il massimo stabilito per i possedimenti agrari di questa regione. Questo vale anche nei casi di dote.

2) Quelli che lavorano fuori della propria regione, e che sono proprietari di terre, verranno considerati come agricoltori che coltivano la propria terra.

Art. 8. — 1) Per quanto riguarda i possedimenti attuali delle singole chiese, monasteri ed istituti religiosi, verrà espropriata soltanto l'eccedenza ai 10 ettari della superficie complessiva dei campi, orti, vigne, frutteti e boschi.

2) Agli istituti religiosi (chiese, monasteri) di grande importanza o di grande valore storico, verranno lasciati fino a 30 ettari di terra arabile e circa 30 ettari di boschi dei loro possedimenti attuali.

Art. 9. — Le famiglie di agricoltori, di operai e di artigiani, che in seguito alla guerra od a altre circostanze siano rimaste senza sufficiente mano d'opera e siano costretti a far lavorare la terra ad altre persone, verranno considerate come agricoltori che lavorano da soli la propria terra.

III. — IL FONDO AGRARIO PER LA RIFORMA AGRARIA E LA COLONIZZAZIONE.

Art. 10. — 1) Oltre alla terra arabile, espropriata ai sensi dell'art. 3, entrano a far parte del fondo per la riforma agraria e la colonizzazione:

a) Le terre arabili dei cittadini del Reich tedesco e delle persone di nazionalità tedesca confiscate conformemente alla decisione dell'AVNOJ (1) del 24 novembre 1944;

b) Le terre arabili dei nemici della Nazione e delle persone alle quali siano state confiscate in base a sentenza del tribunale;

c) Le terre di proprietà statale che lo Stato cederà per assegnazione agli agricoltori poveri.

Art. 11. — Tra i terreni espropriati e confiscati, non verranno inclusi i terreni destinati alle proprietà fondiari statali (federali, territoriali e locali), agli istituti sociali e scientifici, come pure i terreni adibiti ad uso militare.

Art. 12. — Dal fondo statale verrà assegnata terra arabile agli agricoltori senza terra e con terra insufficiente a scopo di coltivazione e per il proprio mantenimento, sia nel luogo stesso e nei dintorni, sia in qualche altra regione da colonizzare.

Art. 13. — Le terre vengono assegnate libere da qualsiasi debito o gravame.

Il proprietario resta debitore proporzionalmente alla parte che gli è rimasta in proprietà, mentre il problema dei gravami e debiti sul terreno espropriato verrà risolto con legge speciale.

Art. 14. — 1) Il prezzo della terra che i colonizzatori riceveranno da questo fondo verrà computato in modo che la somma complessiva che lo Stato darà a titolo di indennizzo per i terreni espropriati, ai sensi dell'Art. 3 par. d, e, venga proporzionalmente divisa sulla superficie totale dei terreni di tale fondo.

2) A titolo di indennizzo per la terra ottenuta, i colonizzatori pagheranno soltanto il prezzo così calcolato.

3) Le condizioni del rimborso a lunga scadenza verranno fissate con un decreto speciale e devono essere particolarmente favorevoli ai senza terra e ai piccoli proprietari.

IV. — ASSEGNAZIONE DELLE TERRE.

Art. 15. — La terra verrà assegnata alle persone, che su di essa hanno diritto di priorità, nel luogo o nella zona dove risiedono, oppure nell'unità federale cui appartengono.

Art. 16. — 1) Hanno diritto di priorità nell'assegnazione delle terre i contadini senza terra, o che non ne abbiano a sufficienza, i quali siano stati combattenti dei reparti partigiani e dell'esercito jugoslavo, i mutilati della guerra di liberazione e i mutilati delle guerre precedenti (1912-1918 e aprile 1941), le famiglie e gli orfani di combattenti periti nella guerra di liberazione, o vittime, e famiglie di vittime, del terrore fascista. Fra i combattenti, avranno diritto di priorità gli anziani ed i volontari.

2) Avranno diritto all'assegnazione della terra anche quei combattenti specificati nel comma precedente che non si siano occupati anteriormente di agricoltura, sempreché s'impegnino a risiedere nella terra loro assegnata e a coltivarla con la propria famiglia.

Art. 17. — Con decreto del Governo federale, su proposta del Ministro della Difesa Nazionale, verrà fissato a chi spetterà la proprietà ai sensi del precedente articolo.

Art. 18. — Dai terreni confiscati a persone di nazionalità tedesca nella Backa, nel Banato e nello Srijem, verranno distaccati fino a 500.000 iugeri registrati nel catasto per la colonizzazione, da affidarsi a combattenti dell'esercito jugoslavo che si impegnino a risiedere nella terra che verrà loro assegnata e a coltivarla con la propria famiglia.

Art. 19. — 1) L'estensione dei terreni che verranno assegnati ai sensi dell'articolo precedente sarà, per ogni singola famiglia, dagli 8 ai 12 iugeri di terra arabile registrati nel catasto. Terreni di superficie maggiore, ma non oltre il 30% del massimo fissato, verranno assegnati, in via eccezionale, agli eroi nazionali, rispettivamente

(1) Consiglio antifascista nazionale per la liberazione della Jugoslavia.

alle loro famiglie, e agli ufficiali dell'esercito jugoslavo che siano di professione agricoltori, come pure alle famiglie numerose.

2) Se la terra si trova in vicinanza di grandi città ed è coltivata ad ortaggi o a coltura intensiva, il massimo della superficie assegnabile sarà dai 4 ai 6 iugeri registrati nel catasto.

Art. 20. — Per i combattenti mutilati della guerra di liberazione che non abbiano famiglia, o che abbiano una piccola famiglia incapace di coltivare la terra alla quale i suddetti invalidi abbiano diritto, verranno formate speciali colonie con terreni particolarmente scelti ed adatti per colture diverse; nelle colonie saranno organizzate scuole, edifici, officine di artigiani e, ove occorra, case coloniche ed orti individuali.

Art. 21. — Per gli orfani privi di assistenza dei combattenti jugoslavi e delle vittime della guerra e del terrore fascista, verranno formate speciali colonie con comune terreno per scopi agricoli, edifici, scuole ed officine.

Art. 22. — 1) Nelle colonie per i mutilati ed i bambini (articoli 20 e 21) potranno essere utilizzati dei salariati per la coltivazione della terra.

2) Disposizioni più particolareggiate per l'organizzazione di queste colonie verranno stabilite con decreto del Governo federale su proposta del Ministro della Difesa Nazionale di concerto con il Ministro federale per la Politica sociale.

Art. 23. — 1) Gruppi di persone, che abbiano avuto assegnazione di terra, possono riunire la terra loro assegnata singolarmente allo scopo di lavorarla in comune, e concludere a tale fine dei contratti per un periodo non inferiore ai 10 anni.

Norme uniformi per tali poteri cooperativistici verranno stabilite dal Ministero federale dell'Agricoltura.

Art. 24. — I terreni assegnati conformemente alla presente legge non possono essere, per un periodo di 20 anni, divisi o venduti, affittati o ipotecati, nè integralmente nè parzialmente. Questo divieto verrà registrato nei libri fondiari nel momento dell'iscrizione del fondo a nome della persona cui è stato assegnato.

Art. 25. — Perde diritto all'assegnazione della terra chi non vi abbia stabilito la sua dimora nel termine che viene fissato il giorno in cui avviene la consegna del decreto sull'assegnazione.

In casi eccezionali e per motivi particolarmente giustificati, il Ministro per la Colonizzazione è autorizzato a prolungare detto termine.

Art. 26. — 1) Sono inclusi nell'espropriazione senza indennizzo anche i possedimenti forestali che siano di proprietà di persone o di istituti e persone giuridiche elencati nei commi b, c, d, dell'art. 3 della presente legge.

2) Verrà espropriato contro indennizzo l'eccedenza dei possedimenti forestali, di fattorie agricole superante la quota che verrà lasciata ai proprietari ai sensi delle leggi territoriali.

3) Nelle zone boschive prive di terre coltivabili le persone che per loro occupazione prevalente non sono agricoltori, possono conservare dai 5 ai 10 ettari dei possedimenti forestali.

4) Un apposito testo unico federale fisserà le modalità con le quali verranno assegnate e il regime sotto cui si troveranno le terre destinate a foreste, pascoli, opere idriche e simili.

Con leggi territoriali o decreti saranno fissate le condizioni alle quali tali terre verranno date in usufrutto, fermo restando il principio che una famiglia non potrà ottenere più di due are.

Art. 28. — Con decreto speciale del Consiglio economico, verranno fissate le modalità per la custodia e per l'uso dei fondi, degli strumenti agricoli, del bestiame, delle sementi, dei foraggi, dei mobili ottenuti con la confisca ed espropriazione conformemente alla presente legge.

V. — APPLICAZIONE DELLA RIFORMA AGRARIA E DELLA COLONIZZAZIONE.

Art. 29. — La riforma agraria verrà applicata dai Ministeri territoriali dell'Agricoltura in conformità alle leggi territoriali e ai decreti emanati in base alla presente legge. Anche la colonizzazione interna, è di competenza dei governi territoriali entro la loro giurisdizione.

Art. 30. — Il Ministro federale dell'Agricoltura è autorizzato, di concerto con il Ministro territoriale per la Colonizzazione e dei Ministri territoriali dell'Agricoltura, a separare dal fondo agrario statale;

a) aree necessarie, ai sensi dell'art. 11 della presente legge, ai poderi statali agricoli (federali, territoriali e locali), agli istituti sociali e scientifici, e terreni per uso militare;

b) aree di terreni confiscati a persone di nazionalità tedesca; in questo caso le autorità suddette dovranno stabilire quali aree i Ministeri territoriali dell'Agricoltura assegneranno a coloro che sono interessati nell'agricoltura, e quali aree invece il Ministro federale per la Colonizzazione, di concerto con i Ministri territoriali dell'Agricoltura, assegnerà ai coloni sia attraverso organi propri che attraverso organi territoriali.

Art. 31. — L'applicazione uniforme della riforma agraria verrà garantita da istruzioni generali che, in base alla presente legge, emanerà con decreti ed ordinanze il Ministro federale dell'Agricoltura che agirà per il tramite della Commissione statale per l'Agricoltura.

Per l'esecuzione della legge sulla riforma agraria e la colonizzazione, verrà costituito un Consiglio agrario della Jugoslavia democratica federativa; di esso faranno parte il Ministro federale dell'Agricoltura e della Colonizzazione, il presidente della Commissione statale dell'Agricoltura e le altre persone che saranno nominate dal Presidente del Governo federale che nello stesso tempo nominerà anche il presidente del Consiglio agrario.

Il Consiglio agrario agirà di concerto con il Consiglio economico, e verrà organizzato con speciale decreto.

VI. — DISPOSIZIONI TRANSITORIE.

Art. 32. — Tutte le richieste, domande e risoluzioni in rapporto con la presente legge, in quanto si riferiscono all'assegnazione delle terre, sono esenti da tasse.

Art. 33. — Non hanno diritto all'assegnazione di terra le persone che per legge sono prive del diritto elettorale.

Art. 34. — Tutte le decisioni e le prescrizioni delle potenze occupanti, o delle autorità interne a servizio di quelle potenze, emanate durante l'occupazione allo scopo di modificare la proprietà fondiaria o il rapporto tra proprietario e coloni (*civcija*) o fittavoli a vantaggio dei proprietari, sono considerate nulle.

Art. 35. — Tutte le prese di possesso arbitrarie di terreni abbandonati, o statali o sequestrati, effettuate nel corso della guerra, o dopo la liberazione, vengono dichiarate nulle senza riguardo al fatto che siano state attuate in base a decreto, o mediante approvazione di organi delle autorità locali.

Art. 36. — Nella giurisdizione di tutte le autorità federali devono essere risolte, entro il termine di due anni dal giorno dell'entrata in vigore della presente legge, le controversie su tutte le usurpazioni di terre statali, su tutte le occupazioni di pascoli, su tutte le non riconosciute divisioni di terre comunali e di altre terre. Le aree, occupate e divise in questa maniera, dovranno, di regola, essere riconosciute di proprietà dei loro detentori e iscritte a loro nome nei libri fondiari. In queste risoluzioni bisogna tener conto del fatto che queste terre non si trovino in mezzo a terreni statali, comunali, siano di intralcio alle comunicazioni, siano troppo grandi, o siano state occupate in maniera non conforme agli usi di quella regione. La persona giuridica, cui apparteneva la terra prima dell'occupazione, può, entro il termine di due anni, chiedere l'annullamento di tale occupazione dinanzi al competente Tribunale del Popolo.

Con speciali decreti territoriali verranno stabiliti gli organi ed il procedimento per la risoluzione delle questioni e delle controversie riguardanti questo articolo.

Art. 37. — La presente legge entra in vigore con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Jugoslavia democratica federativa.

LA NUOVA RIFORMA AGRARIA CECOSLOVACCA

Riforme agrarie furono adottate dalla Repubblica Cecoslovacca nel periodo di tempo che va dal 1919 al 1938.

Da tali provvedimenti rimase escluso un terzo del territorio coltivato e due terzi del patrimonio boschivo, rimasti proprietà dell'aristocrazia tedesca. E ciò specialmente nei distretti di confine, la cosiddetta « terra dei Sudeti ».

Scopo della nuova riforma agraria introdotta dal Governo Cecoslovacco è quello di rimuovere questo stato di fatto e di salvaguardare lo Stato e i suoi confini dai pericoli della liquidazione dei latifondi appartenenti all'aristocrazia tedesca, e dal trasferimento organizzato di lavoratori agricoli tedeschi.

Per decreto del Governo, la proprietà terriera tedesca è passata all'Amministrazione Nazionale Ceca dal 19 maggio 1945, al fine di garantire una produzione e un rifornimento agricolo ininterrotti.

Il decreto del 21 giugno 1945 confisca tutte le proprietà terriere tedesche, eccetto quelle degli antifascisti.

Il decreto del 20 luglio 1945 regola la sistemazione degli agricoltori Cechi nelle zone di frontiera germanizzate.

Dalla nuova legislazione sono colpiti 3.000.000 di ettari (7.408.000 acri) di terreno coltivato e boschivo, per la massima parte proprietà precedentemente tedesca, costituente circa un quarto di milione di fondi.

Mira essenziale della nuova riforma agraria Cecoslovacca è la rivendicazione e la riabitazione dei territori germanizzati da parte dei Cechi, per salvaguardare i confini dello Stato.

Decreto del Presidente della Repubblica in data 21 giugno 1945, regolante la confisca e l'assegnazione immediata della proprietà rurale appartenente a tedeschi, a ungheresi, ed a traditori o nemici del popolo Ceco e Slovacco.

ARTICOLO 1.

1) Con effetto immediato e senza diritto a compensazione, ai fini della riforma agraria, si procede alla confisca della proprietà terriera appartenente a:

a) cittadini di nazionalità tedesca o ungherese, senza riguardo alla loro cittadinanza;

b) traditori o nemici della Repubblica, senza considerazione di nazionalità o cittadinanza, che dimostrarono la loro ostilità alla Repubblica durante gli anni di crisi e di guerra 1938-45;

c) società in accomandita per azioni, o società di altro genere e cooperative, la cui amministrazione aiutò deliberatamente i tedeschi nel corso della guerra e fece il giuoco degli interessi fascisti o nazisti.

2) E' esente da confisca la proprietà agricola di contadini di nazionalità tedesca od ungherese che presero parte attiva nella lotta per la salvezza e la liberazione della Repubblica.

3) La questione di quando debba aver luogo un'eccezione come al paragrafo 2°, sarà decisa dal Comitato Nazionale di Distretto, su proposta del Comitato dei Contadini. Il Comitato Nazionale di Distretto sottoporrà i casi dubbi al Comitato Nazionale della Provincia, che a sua volta li inoltrerà assieme al proprio giudizio al Ministero dell'Agricoltura, per la decisione definitiva da prendersi in accordo col Ministero degli Interni.

ARTICOLO 2.

1) Saranno considerati di nazionalità tedesca o ungherese quei cittadini registrati come tedeschi o ungheresi in qualsiasi censimento avvenuto dopo il 1929, o divenuti membri di associazioni nazionali, unioni o partiti politici raggruppati persone di nazionalità tedesca o ungherese.

2) Un decreto particolare stabilirà le eccezioni al paragrafo 1°.

ARTICOLO 3.

1) Saranno considerati traditori della Repubblica Cecoslovacca:

a) cittadini che raggruppati o isolatamente agirono contro la sovranità, l'indipendenza, l'integrità, il sistema repubblicano-democratico, la sicurezza e la difesa

della Repubblica Cecoslovacca, che incoraggiarono od indussero altri a tali attività, o che in alcun modo aiutarono attivamente e deliberatamente gli occupanti tedeschi od ungheresi;

b) le persone giuridiche la cui amministrazione deliberatamente e attivamente servì il sistema di guerra tedesco o ungherese, o favori le mire nazifasciste.

2) La decisione di quando tali cittadini o persone giuridiche siano soggette alle norme di cui al paragrafo 1° a) e b) spetta al Comitato Nazionale Provinciale, sotto la cui giurisdizione è sita la proprietà in questione, su proposta del rispettivo Comitato Nazionale di Distretto. Spetta al Comitato Nazionale Provinciale di sottomettere i casi dubbi al Ministero dell'Agricoltura per la deliberazione finale che sarà presa in accordo col Ministro degli Interni.

ARTICOLO 4.

Col termine « proprietà terriera » (art. 1, par. 1°), s'intendono compresi i territori coltivati e boschivi, e le costruzioni, installazioni, imprese, connesse all'economia agricola e boschiva, tutti i beni removibili (scorte vive e scorte morte) e tutti i diritti e privilegi connessi con il possesso di tale proprietà, o di parte di essa.

ARTICOLO 5.

1) Se tale proprietà confiscata, secondo le norme di cui all'art. 1., è stata ceduta in affitto, s'intendono annullati tutti i contratti d'affitto.

Se tuttavia all'affittuario spetta un assegnamento di terra (art. 7, par. 1°), egli ha diritto a rimanere sulla proprietà sino alla fine dell'anno fiscale. Qualora tale proprietà non dovesse, per qualsivoglia ragione, essere assegnata, l'affitto deve essere versato al Fondo Agrario Nazionale. Inoltre questo fondo risarcirà — su proposta del Comitato Nazionale Locale, le spese correnti o gli investimenti a quei cittadini o persone giuridiche danneggiate dalla confisca, benché l'art. 3 non si riferisca ad esse.

2) Diritti e obbligazioni di patronato gravanti la proprietà agricola confiscata secondo l'art. 1, devono considerarsi annullati al giorno della confisca. Nei casi in cui è dovuta, la compensazione sarà pagata dal Fondo Agrario Nazionale.

3) Il problema di ipoteche o altri diritti gravanti sulla proprietà confiscata (art. 1) deve essere risolto secondo le norme governative. Paghe, pensioni, tasse e altre spese correnti debbono essere rimborsate dall'amministratore nazionale.

ARTICOLO 6.

1) La proprietà agricola confiscata secondo l'art. 1, sarà amministrata dal Fondo Agrario Nazionale, promosso dal Ministero dell'Agricoltura, fino a che non sia assegnata alle persone cui spetta. Al Governo è stato domandato di redigere lo Statuto di questo Fondo.

2) I tratti di bosco connessi, di estensione superiore ai 50 ha, confiscati secondo l'art. 1, passeranno allo Stato. Se i tratti di bosco non possono essere uniti al patrimonio forestale dello Stato e non misurano più di 100 ha, il Fondo Agrario Nazionale li trasferirà al rispettivo Comitato Nazionale.

ARTICOLO 7.

1) Della proprietà agricola amministrata dal Fondo Agrario Nazionale, appezzamenti verranno assegnati ai seguenti cittadini di nazionalità slava:

a) a impiegati che ricevono stipendi in natura e ai lavoratori di fattoria: fino a 8 ha di terreno arabile o fino a 12 ha di terra coltivabile, secondo la qualità;

b) a piccoli proprietari, per completare il fondo che essi hanno finora posseduto: fino a 8 ha. di terra arabile o fino ad un massimo di 12 ha. di terra coltivabile, secondo la qualità;

c) a famiglie di contadini composte da molti membri, per completare la terra da essi finora posseduta: fino a 10 ha. di terra arabile, o 13 ha. di terra coltivabile — come massimo, secondo la qualità;

d) a comunità e distretti per pubbliche utilità;

e) ad associazioni di fabbricato, agricole o cooperative composte da persone cui spettano gli assegnamenti di terra, secondo i par. a), b), c), ed f);

f) ad operai, impiegati pubblici e privati e piccoli commercianti, allo scopo di costruirvi le proprie case o dissodarvi giardini di estensione non maggiore di 0,5 ha.

2) Nei distretti con in maggioranza abitanti tedeschi, e che non comprendano cittadini di nazionalità Ceca o Slovaca cui spettino gli assegnamenti di terra secondo

il par. 1° (a-b), la terra rimarrà sotto l'amministrazione del Fondo Agrario Nazionale, per i bisogni della colonizzazione interna.

3) Territorio boschivo misurante fino a 50 ha o 100 ha (art. 6, par. 2°), può essere assegnato ad associazioni o cooperative forestali. Questa terra rimane sotto il controllo statale.

4) I fabbricati, le installazioni di utilità ai fini dell'economia agricola e forestale, le imprese agricole, i parchi, gli archivi, le note, ecc., requisite, così come tutta la proprietà confiscata, qualora non siano assegnate a persone giuridiche, possono essere date in possesso a:

a) cooperative di cittadini aventine diritto, per uso collettivo;

b) in casi eccezionali ad individui, citati nel paragrafo 1° (a-c).

5) La questione di quando la proprietà confiscata debba essere assegnata a cooperative o a singoli, sarà decisa in accordo all'art. 9.

6) Precedenza sarà data alle persone che si distinsero nella guerra di liberazione nazionale, in particolare soldati e partigiani, ex prigionieri politici, deportati e loro famiglie o legittimi eredi, contadini danneggiati dalla guerra. Il diritto alla precedenza deve essere provato.

ARTICOLO 8.

La proprietà assegnata secondo l'art. 7 può essere venduta, affittata od ipotecata solamente dietro preventivo permesso del Fondo Agrario Nazionale.

ARTICOLO 9.

1) Coloro cui spetti l'assegnazione secondo l'articolo 7, par. 1° (a, b, c, d, f), eleggeranno una commissione locale di contadini composta di 10 membri come massimo; essa collaborerà con il Comitato Nazionale sotto la cui giurisdizione cade la proprietà confiscata.

2) Le rappresentanze delle locali commissioni di contadini eleggeranno una commissione distrettuale di contadini che collaborerà con il Comitato Nazionale di Distretto. La commissione distrettuale di contadini può consistere al massimo di 10 membri.

3) La commissione locale di contadini elaborerà un piano di assegnazione e lo sottoporrà all'approvazione della commissione distrettuale di contadini.

4) La commissione distrettuale di contadini esaminerà i piani di assegnazione e le proposte di compensazione, e su questa base elaborerà un piano similare di assegnazione e risarcimento per l'intero distretto. Se non vi sono divergenze tra i piani e le proposte sottoposte dalle commissioni locali dei contadini, o se da parte loro si giunge ad un accordo, il piano distrettuale di assegnazione e risarcimento diviene valido secondo il par. 5°.

5) Il piano di assegnazione e risarcimento sarà sottoposto immediatamente al Comitato Provinciale, che lo inoltrerà unitamente al suo giudizio, al Ministero dell'Agricoltura.

Il Ministero può apportare modifiche ai progetti di assegnazione e risarcimento qualora essi venissero a ledere importanti interessi pubblici o nazionali, oppure qualora non fossero state osservate le norme dell'art. 7, par. 1° (a-f). Nel caso di industria agricola (art. 7, paragrafo 4°), ove riguardi assegnazioni secondo l'art. 7, paragrafo 4° (b), il Ministero dell'Agricoltura deciderà in accordo col Ministero dell'Alimentazione e Rifornimenti.

6) Se la commissione distrettuale di contadini non è capace di comporre le divergenze tra i piani di assegnazione e le proposte di compensazione delle commissioni locali di contadini, o se sorgono questioni tra le commissioni distrettuali di contadini, la commissione distrettuale sottometterà il caso al Comitato Nazionale Provinciale, che lo inoltrerà con suo giudizio al Ministero dell'Agricoltura per la decisione finale.

7) Il Ministero dell'Agricoltura e il Comitato Nazionale provinciale delegheranno addetti alla commissione distrettuale dei contadini, per aiutarla in quanto riguarda il lavoro tecnico connesso all'assegnazione della terra.

ARTICOLO 10.

1) Le proposte di compensazione dovrebbero essere basate sulla produttività, sulla posizione, sulla distanza e sullo stato di coltivazione (miglioramenti, piantagioni, ecc.) della terra in rapporto alle condizioni familiari e finanziarie della persona che riceve la terra, cioè:

a) come minimo, il valore di un raccolto medio annuale tratto dalla terra in questione;

b) come massimo, il valore del raccolto di due anni tratto dalla terra in questione;

c) la compensazione per i fabbricati assegnati dovrebbe rappresentare l'affitto da 1 a 3 anni del fabbricato in questione. L'affitto può in ogni caso essere fissato in genere;

d) la compensazione per le scorte vive e morte e altri beni sarà fissata secondo le norme che devono essere elaborate dai Comitati Provinciali Nazionali, ed approvate dal Ministro dell'Agricoltura.

ARTICOLO 11.

1) La compensazione stipulata sarà versata:

I. con pagamento da effettuarsi entro il termine di 12 mesi dopo che la proprietà è stata incamerata, sia esso in denaro in genere;

II. a rate, in denaro o genere, cioè:

a) il 10% della compensazione per la terra e le altre proprietà deve essere pagato all'atto della presa di possesso, su proposta della commissione contadini locale. Nel piano di assegnazione e risarcimento, il Fondo Nazionale Agrario può concedere una mora nel pagamento della prima rata di un massimo di 3 anni;

b) il rimanente della compensazione deve essere pagato secondo il piano di pagamento a rate, elaborato dal Fondo Agrario Nazionale, con un limite di tempo di 15 anni dalla presa di possesso della proprietà.

2) In casi che meritino trattamento particolare da un punto di vista sociale, il Fondo Agrario Nazionale può, su proposta della Commissione Contadina, abolire interamente la compensazione, e la proprietà deve essere assegnata senza risarcimento ai contadini cui spetti il trattamento preferenziale (art. 7, par. 6°).

ARTICOLO 12.

La compensazione deve essere pagata dalle persone a cui la terra è stata assegnata, al Fondo Agrario Nazionale, secondo i progetti da esso emanati. Sarà usata per estinguere ipoteche ed altre obbligazioni gravanti sulla proprietà confiscata, nei limiti in cui tali debiti sono accusati e accettati. Inoltre, per la compensazione sulla proprietà di persone perseguitate durante l'occupazione a causa della loro nazionalità, fede politica o razza; per il miglioramento della produzione agricola e per la colonizzazione interna.

Sopravanzi — qualora ve ne siano — del Fondo Agrario Nazionale, andranno al Tesoro di Stato.

ARTICOLO 13.

1) La compensazione fissata come dall'art. 10, comprende tutte le spese connesse alla confisca (art. 1), all'assegnazione e alla registrazione della proprietà presso l'ufficio del catasto.

2) La registrazione presso l'ufficio del catasto sarà effettuata dal Fondo Agrario Nazionale a sue spese.

3) Il trasferimento di proprietà cui questo decreto concerne non è soggetto al pagamento di canoni e tasse.

ARTICOLO 14.

Il decreto entra in vigore nelle provincie della Boemia e Moravia-Slesia dal giorno della pubblicazione di verrà posto in atto dai Ministri dell'Agricoltura, delle Finanze, della Giustizia, degli Interni, dell'Alimentazione e rifornimenti.

Ordinanza governativa del 3 settembre 1945 con la quale si emana lo statuto del « Fondo Nazionale Agrario » presso il Ministero dell'Agricoltura. (Estratto)

PARAGRAFO 1

1) Il fondo è un organo statale alle dipendenze del Ministero dell'Agricoltura.

2) A capo del Fondo è un presidente, sostituito durante la sua assenza dal primo o dal secondo vice-presidente. Il presidente e i due vice-presidenti vengono nominati dal Governo su proposta del Ministero dell'Agricoltura.

3) Il « Fondo Nazionale Agrario » presso il Ministero dell'Agricoltura può acquistare diritti e contrarre negozi, nei riguardi dell'assegnazione dei terreni agricoli già appartenenti ai tedeschi, agli ungheresi ed agli altri nemici dello Stato, ad agricoltori cechi, slovacchi e altri agricol-

tori slavi, a meno che nuove leggi non dispongano diversamente.

PARAGRAFO 2

I funzionari del « Fondo Nazionale Agrario » sono alle dipendenze del Ministero dell'Agricoltura e del presidente.

PARAGRAFO 3

1) Il Fondo è un organo avente il diritto di richiamare al rispetto della legge i cittadini nell'ambito della propria attività. Questo diritto viene esercitato dal Presidente del Fondo oppure dal funzionario da lui designato.

3) Il controllo dell'attività del « Fondo Nazionale Agrario » è devoluto al Ministero dell'Agricoltura.

PARAGRAFO 4

Le mansioni del Fondo sono principalmente:

1) Amministrare la proprietà agraria, espropriata in base al decreto sulla confisca, come anche i beni immobili, consegnati al « Fondo Nazionale Agrario » in base alla disposizione del paragrafo 2, capoverso 1, lettera b), del Decreto sulla distribuzione, sino all'atto di consegna della terra al nuovo agricoltore consegnatario, od eventualmente sino a nuove disposizioni circa l'uso dei terreni in oggetto. E' altresì di competenza del Fondo di prendere provvedimenti in accordo con i competenti Comitati nazionali locali e con il Consorzio degli agricoltori cechi, affinché la terra confiscata venga bene utilizzata, e di controllare l'esecuzione dei suddetti provvedimenti sull'amministrazione della terra.

2) Vigilare, in collaborazione con i competenti Comitati nazionali locali e col Consorzio degli agricoltori cechi, che i terreni assegnati vengano amministrati personalmente e con la dovuta cura da chi li ha avuti in consegna.

3) Decidere, su proposta del competente Comitato nazionale locale e del Consorzio degli agricoltori cechi (in base al paragrafo 5, capoverso 1, del decreto sulla confisca), circa il risarcimento per spese correnti e d'investimento all'atto dell'annullamento dei diritti d'affitto e di altri diritti di usufrutto, relativi alla proprietà agraria confiscata.

4) Decidere, su proposta del competente Comitato nazionale locale (in base al paragrafo 5, capoverso 2, del decreto sulla confisca) nei casi di particolare riguardo, sul risarcimento dei diritti patrimoniali estinti e dei doveri relativi alla proprietà agraria confiscata.

5) Elaborare un progetto per il pagamento rateale del risarcimento, e concedere, su proposta della commissione agraria locale, la deroga per il versamento della prima rata, o abbonare eventualmente al consegnatario, su proposta della commissione agraria locale, il risarcimento; fissare un progetto per il pagamento rateale del risarcimento e concedere, su proposta del Comitato nazionale distrettuale (commissione amministrativa distrettuale) e con il benessere della commissione agraria locale, la deroga del versamento della prima rata, o di abbonare al consegnatario in seguito ad accertamenti eseguiti in collaborazione con i Comitati nazionali competenti e con le commissioni agrarie, il pagamento del risarcimento.

6) Decidere, su proposta della commissione agraria locale, oppure, in assenza di essa, del Comitato nazionale locale, sulla concessione di piccoli crediti a lunga scadenza ai consegnatari del terreno.

7) Concedere, su proposta della commissione agraria locale o, in assenza di essa, del Comitato nazionale locale e nei limiti dell'autorizzazione governativa, la garanzia per prestiti a favore dei consegnatari da parte di istituti di credito o di altri istituti agrari e sociali.

8) Eseguire a spese proprie la registrazione dei beni immobili, che verranno assegnati in proprietà ai nuovi usufruttuari.

PARAGRAFO 5

I mezzi finanziari del « Fondo Nazionale Agrario » sono costituiti in parte dai risarcimenti corrisposti dai consegnatari in base al paragrafo 12 del decreto sulla confisca e in base al paragrafo 9 del decreto sulla distribuzione; in parte dalle somme a disposizione del bilancio statale, devolute, in base al paragrafo 11 del decreto sulla distribuzione, all'esecuzione interna della colonizzazione; in parte dai doni, lasciti ed altre donazioni, come anche dai profitti del patrimonio del Fondo e dai mezzi straordinari concessi dal Governo. Eventuali maggiori utili del Fondo vengono versati nella cassa dello Stato.

LA RIFORMA AGRARIA IN POLONIA

Dato il carattere prevalentemente agricolo dell'economia polacca, una profonda riforma, quale quella promossa con il decreto del 6 settembre 1944, è destinata a mutare radicalmente l'assetto economico-sociale della Polonia. Per comprendere la portata del decreto stesso, occorre dare uno sguardo alla situazione agricola polacca quale si presentava antecedentemente al settembre 1944.

Il territorio coltivabile apparteneva per il 45% all'incirca a 19.000 famiglie di proprietari terrieri, mentre il rimanente era suddiviso tra milioni di contadini. Secondo i dati statistici relativi al 1931, risulta che di tutte le aziende registrate (1.533.400) il 60,2% era di dimensioni inferiori ai 5 ettari, e l'87,2% era costituito da aziende di estensione minore di 10 ettari. A causa delle distruzioni operate dalla guerra negli archivi e nelle biblioteche, non è stato finora possibile avere dati più recenti. Tuttavia, per approssimazione, le piccole aziende possedevano complessivamente 2.676.400 ha. di terra su un cifra globale di 20.304.000, pari, cioè, a solo il 13%.

Conseguenze inevitabili della « fame di terra » dei piccolissimi proprietari e dei braccianti erano: eccesso di popolazione nei distretti rurali poveri di terra; forte disoccupazione di giovani e vecchi — di coloro, cioè, per cui era più difficile trovare una confacente occupazione — crollo catastrofico dei prezzi per i prodotti agricoli, economia arretrata, scarsità di materie prime, bassissimo potere di acquisto per la popolazione rurale. A loro volta, la miseria e l'arretratezza dell'agricoltura venivano ad essere causa diretta della depressione dell'industria e dell'economia del paese in generale.

La necessità di porre rimedio a questo stato di cose era stata vivamente sentita già nel luglio 1919, al momento della costituzione della Repubblica Polacca. Il 10 luglio di quell'anno, infatti, il Sejm approvò una legge che avrebbe dovuto gettare le basi della nuova struttura agricola del paese, ma in realtà la situazione rimase pressoché immutata. Si giunse così alla nuova legge del 28 dicembre 1925, secondo la quale si sarebbe dovuto procedere ogni anno alla parcellazione di circa 200.000 ha. di terreno. Fra il 1919 e il 1938, si ebbe l'assegnazione di 2.654.800 ettari di terra; ma il problema non poteva considerarsi risolto.

Il Comitato di Liberazione Nazionale subito dopo l'ingresso delle truppe nazionali in Polonia emanò un proclama in cui era detto come « allo scopo di accelerare la ricostruzione del paese, e appagare la costante fame di terra dei contadini », il Comitato Polacco di Liberazione Nazionale intendeva iniziare la realizzazione di vaste riforme agrarie nei territori liberati.

Tale promessa è stata tradotta in atto con il decreto dello stesso Comitato in data 6 settembre 1944, decreto che è stato successivamente modificato, fino a che si è pervenuti ad una specie di testo unico sulla riforma agraria, emanato con decreto del ministro dell'Agricoltura datato 18 gennaio 1945. Le norme esecutive sono contenute in un regolamento del Ministro in data 1 marzo 1945.

Testo unico delle norme contenute nel decreto del comitato polacco di liberazione nazionale sulla riforma agraria (6 settembre 1944) (1).

ARTICOLO I°

1) La riforma agraria in Polonia corrisponde ad una necessità statale ed economica e sarà eseguita tenuto conto del fattore sociale, d'accordo con i principi del Manifesto del Comitato polacco di liberazione nazionale.

2) La riforma agraria prevede:

a) L'ampliamento delle aziende piccolissime, piccole e medie;

b) la creazione di aziende nuove per i contadini senza terra, per gli operai, i lavoratori agricoli ed i piccoli coloni;

c) la creazione di aziende per la produzione ortofloro-frutticola nelle vicinanze delle città e dei centri industriali;

(1) pubblicato il 18 gennaio 1945 nel decreto del Ministro per l'Agricoltura e le Riforme Agrarie.

d) la messa a disposizione dei terreni per le scuole ed i centri sperimentali dipendenti dall'amministrazione statale e parastatale, al fine dello sviluppo della cultura agraria, della produzione di semi, dell'allevamento, e delle industrie agricole;

e) la messa a disposizione di terreni per la ricostruzione delle città, per nuovi centri di abitazione e per la creazione di piccoli orti, nonché di terreni da adibire ad uso dell'esercito, alla costruzione di vie di comunicazione, ed a scopi di bonifica.

ARTICOLO II°

1) Ai fini della riforma agraria verranno destinati i seguenti beni:

a) quelli di proprietà dell'erario (che gli appartengono per qualsiasi ragione);

b) quelli di proprietà di cittadini tedeschi, di neopolacchi e di cittadini polacchi di razza tedesca;

c) quelli appartenenti a persone condannate regolarmente dai tribunali per tradimento dello Stato, per mancata presentazione alle armi, per aiuto dato all'occupante a danno dello Stato e della popolazione locale; ovvero per altri reati previsti dal decreto del Comitato polacco di liberazione nazionale del 31 Agosto 1944 (Gazzetta Ufficiale n. 4 Pos. 16), nonché dal decreto del Comitato polacco di liberazione nazionale del 30 Ottobre 1944 sulla difesa dello Stato (Gazzetta Ufficiale n. 10, Pos. 50);

d) quelli sequestrati per qualsiasi altra ragione prevista dalla legge;

e) quelli di proprietà totale o parziale di persone fisiche o giuridiche, se la loro estensione globale supera i 100 ettari ovvero i 50 ettari di terra coltivata e, nel territorio del voievodato di Poznan, di quello della Pomerania e di quello della Slesia, se l'estensione supera i 100 ettari complessivi, indipendentemente dalla terra coltivata.

Sulla situazione giuridica dei beni di proprietà della Chiesa cattolica o delle comunità di altre religioni deciderà il Parlamento

Tutti i beni di cui alle lett. b), c), d) ed e) del presente articolo passano immediatamente ed integralmente, senza alcun indennizzo, all'Erario per gli scopi indicati nell'Art. 1 e n. 2.

2) Non sono valide tutte le divisioni giuridiche o fisiche dei beni di cui all'Art. 2 n. 1 lett. e), avvenute dopo il 1. Settembre 1939.

ARTICOLO III°

1) Per realizzare la ricostruzione della struttura agraria viene creato un Fondo statale della terra, amministrato dal Ministero per l'Agricoltura e le Riforme agrarie.

2) Il fondo è costituito da:

a) l'ex fondo della riforma agraria, creato con la legge del 9 marzo 1932 (Gazzetta Ufficiale n. 40, pos. 364 anno 1934);

b) le somme spettanti e le entrate derivanti dalle attività relative alla ricostruzione della struttura agraria;

c) i beni sequestrati ai fini della riforma agraria (art. 2);

d) i crediti e le entrate derivanti dall'amministrazione degli immobili (lett. c);

e) i crediti e le entrate provenienti dalla vendita degli immobili (art. 2) sequestrati ai fini della riforma agraria;

f) gli interessi del capitale liquido appartenente al Fondo statale della terra;

g) i contributi del Tesoro;

h) altre entrate.

ARTICOLO IV°

1) Il Ministro per l'Agricoltura e le Riforme agrarie può affidare l'amministrazione del Fondo statale della terra alla Banca Nazionale dell'Agricoltura nei limiti ed alle condizioni da lui stabilite; ad eccezione dell'amministrazione diretta degli immobili (art. 3, n. 2, lett. c).

2) Le operazioni finanziarie del Fondo statale della terra verranno eseguite tramite la Banca statale dell'Agricoltura.

ARTICOLO V°

Dal Fondo statale della terra verranno sostenute tutte le spese relative all'esecuzione della riforma agraria, concessi prestiti per l'impianto delle aziende nonché per investimenti.

ARTICOLO VI°

Il Ministro per l'Agricoltura e le Riforme Agrarie assumerà immediatamente l'amministrazione statale dei beni di cui all'Art. 2 con gli impianti e tutte le dotazioni mobili, compreso il bestiame, nonché le aziende industriali ed agricole che ivi si trovano.

ARTICOLO VII°

1) Vengono nominati commissari voievodali, distrettuali e comunali, nonché commissioni comunali della riforma agraria, e commissioni per la dipartizione della terra con il compito di collaborare con gli organi statali e tecnici per l'esecuzione della riforma.

2) I commissari voievodali e i loro sostituti vengono nominati dal Ministro per l'Agricoltura e le Riforme Agrarie.

ARTICOLO VIII°

Le commissioni comunali per la riforma agraria, subito dopo la loro costituzione, prepareranno gli elenchi delle persone aventi diritto a godere delle disposizioni della riforma agraria, in base all'art. n. 2, lett. a) e b).

ARTICOLO IX°

1) Dopo le operazioni indicate negli art. 7 e 9, il commissario distrettuale per l'attuazione della riforma agraria provvederà, in collaborazione con gli organi tecnici delegati dal Ministro per l'Agricoltura e le Riforme Agrarie e con i commissari comunali per la riforma stessa, all'effettiva spartizione della terra.

2) La priorità nell'usufruire del beneficio della riforma agraria spetta ai soldati dell'esercito polacco, ai mutilati della guerra attuale e ai combattenti delle lotte partigiane per la Polonia democratica.

3) Sono esclusi dal beneficio della riforma coloro che sono stati condannati regolarmente per i reati citati nell'art. 2, n. 1, lett. c).

ARTICOLO X°

1) Gli accessori e il bestiame provenienti dai beni parcellati saranno distribuiti alle aziende di cui all'articolo 15. Non vengono spartiti il bestiame d'allevamento, oltre alla parte degli accessori che non può essere razionalmente utilizzata nelle nuove aziende.

2) La spartizione viene effettuata dalle commissioni comunali per la riforma agraria.

ARTICOLO XI°

1) Le dimensioni delle aziende agricole nuove, e le dimensioni alle quali dovranno essere portate le aziende piccolissime, piccole e medie, dipenderanno dalla qualità della terra e dalla relazione fra il fabbisogno locale di terra e la disponibilità di essa.

2) La superficie per le aziende nuove non dovrà in linea di massima superare i 5 ettari di terra di qualità media; per le aziende orto-floro-frutticole i 2 ettari.

ARTICOLO XII°

1) Le aziende agricole costituite in base al presente decreto non possono essere in tutto o in parte divise, vendute, affittate od ipotecate.

2) In casi eccezionali, meritevoli di particolare considerazione, i permessi per le operazioni di cui al n. 1 vengono concessi dai consigli nazionali e comunali.

3) La decisione del consiglio comunale in questa materia richiede l'approvazione del Presidio del consiglio superiore di grado.

ARTICOLO XIV°

Il piano di distribuzione della terra prevede che una parte di essa venga riservata per mantenere le aziende modello (allo scopo di portare ad un livello più alto la economia agraria) per le scuole agricole ed elementari, per la ricostruzione della città e per altri scopi importanti di utilità pubblica.

ARTICOLO XV°

I casi dei contadini polacchi, che, indipendentemente dalla loro volontà si trovano all'estero, e dei soldati dell'esercito polacco le cui famiglie sono attualmente fuori dei confini del paese, saranno presi in considerazione, ai fini della spartizione della terra, dopo il ritorno in patria, o, rispettivamente, dopo la smobilitazione.

ARTICOLO XVI°

I proprietari o comproprietari espropriati dei beni di cui all'art. 2 n. 1 lett. e) possono, entro i limiti stabiliti dal presente decreto, ricevere aziende agricole fuori del distretto dove si trova il terreno loro espropriato, e

se non usufruiscono di tale facoltà, verrà loro versata una pensione mensile di ammontare pari allo stipendio di un impiegato statale di 6. categoria.

ARTICOLO XVII°

L'acquirente riceve la terra non gravata di debiti ed altri oneri. La questione della responsabilità del Tesoro per i debiti ipotecari esistenti verrà regolata con decreto a parte.

ARTICOLO XIX°

L'esecuzione del presente decreto viene affidata al Ministro per l'Agricoltura e le Riforme Agrarie.

Regolamento di esecuzione della legge sulla riforma agraria emanato con decreto del Ministro per l'Agricoltura e le riforme del 1 marzo 1945.

PARAGRAFO 1

Gli articoli citati nel presente regolamento si riferiscono al decreto del Comitato Polacco di liberazione Nazionale del 6 Settembre 1944 sulla riforma agraria, mentre i paragrafi riguardano il presente regolamento.

PARAGRAFO 2

Sono da considerare piccolissime, le aziende agricole di superficie inferiore a 2 ettari, piccole quelle di superficie compresa fra i 2 e i 5 ettari, medie quelle comprese fra i 5 e i 10 ettari coltivati, purché i proprietari abbiano famiglia numerosa.

PARAGRAFO 3

Sono da considerare operai, lavoratori agricoli e piccoli coloni senza terra tutti coloro che possono essere qualificati come capi-famiglia, purché il lavoro della terra costituisca la loro occupazione abituale e la loro principale fonte di sostentamento.

PARAGRAFO 4

Sono da considerare terre coltivabili quelle arabili, i prati, i pascoli, i terreni per la produzione di ortaggi ed i frutteti.

PARAGRAFO 5°

1) Gli uffici agrari voievodali sono competenti a decidere se un dato bene sottosta alla prescrizione dell'art. 2, n. 1, lett. e).

2) Contro la decisione dell'ufficio agrario voievodale, le parti interessate possono fare ricorso, tramite l'ufficio stesso, al Ministro per l'Agricoltura e le Riforme Agrarie, entro giorni 4, a decorrere dal giorno successivo a quello in cui venne notificata la decisione.

PARAGRAFO 6

Coloro i quali intendono ottenere il riconoscimento della non applicabilità, nei confronti di un determinato bene, delle prescrizioni contenute nell'Art. 2, n. 1, lett. e), devono presentare all'ufficio agrario voievodale gli elementi che comprovino in modo preciso l'estensione del terreno, tenuto conto delle varie qualità di territorio; in mancanza di tali prove, la parte interessata deve chiedere all'ufficio agrario voievodale la produzione di tali prove a sue spese.

PARAGRAFO 7

Non sottostanno alle prescrizioni contenute nell'art. 2, n. 1, lett. e) i terreni:

a) dei piccoli coloni, ai quali viene applicata la legge del 18 marzo 1932 sull'acquisto dei terreni da parte dello Stato. Essi beneficiano della legge sulla protezione dei piccoli coloni.

b) degli acquirenti di fondi parcellati, quando l'estensione complessiva del terreno di loro proprietà non superi quella prevista dall'art. 2, n. 1, lett. e).

PARAGRAFO 8

Le tenute vengono assunte insieme a tutte le attività. I debiti non ipotecari non gravano sul Tesoro ad eccezione di quelli derivanti da spese sostenute per la tenuta stessa.

PARAGRAFO 9

I commissari delegati ai sensi dell'art. 7 affideranno l'amministrazione provvisoria delle singole terre da par-

cellare a tecnici i quali, con l'aiuto dei comitati dei lavoratori aziendali, preso possesso delle terre stesse, ne assicureranno l'integrità.

PARAGRAFO 10

1) L'assunzione delle tenute viene effettuata dai commissari autorizzati dal Ministero per l'Agricoltura e le Riforme Agrarie, dagli uffici agrari voievodali ovvero distrettuali.

2) L'assunzione viene effettuata attraverso la compilazione di un verbale di consegna, con relativo elenco di tutti gli immobili ed accessori espropriati.

3) Il verbale viene steso in quattro esemplari, e deve essere firmato da chi entra in possesso, dall'amministratore provvisorio e dal residente del comitato aziendale.

PARAGRAFO 11

1) Sono esclusi dal sequestro del patrimonio dei proprietari:

a) gli oggetti di uso personale del proprietario della tenuta a quelli dei membri della sua famiglia, come per esempio vestiario, calzature, materassi, cuscini, gioielli, mobilio, stoviglie, ecc., che non hanno alcuna relazione con la gestione dell'azienda agricola, purché non possedano valore scientifico, artistico o storico;

b) le provviste di generi alimentari;

c) gli animali e gli uccelli domestici.

2) Sono esclusi dal sequestro del patrimonio dei fittavoli:

a) tutti gli effetti personali di proprietà del fittavolo e della sua famiglia;

b) gli accessori (impianti, utensili ed attrezzi) e il bestiame di proprietà del fittavolo, a condizione però che il diritto di proprietà venga regolarmente provato con documenti;

c) la parte del raccolto dell'ultima annata agricola che sia ritenuta indispensabile per il fabbisogno del fittavolo e della sua famiglia e per pagare i salari dei lavoratori agricoli.

3) In caso di assenza dei proprietari o dei fittavoli, gli organi esecutivi sono tenuti a compilare un elenco del patrimonio non sottostante al sequestro a favore dell'Erario, e ad assicurare l'integrità degli oggetti relativi.

PARAGRAFO 12

La registrazione del sequestro a favore dell'Erario dei beni di cui all'art. 2, n. 1, avrà luogo su proposta dell'Ufficio agrario voievodale competente.

PARAGRAFO 13

1) I commissari distrettuali per la riforma agraria, nonché i loro sostituti, vengono nominati dal ministro per l'agricoltura e le riforme agrarie su proposta del commissario vaievodale, presentata d'intesa col presidente del consiglio vaievodale.

2) I commissari comunali vengono nominati dal commissario distrettuale d'intesa col presidente del consiglio distrettuale.

PARAGRAFO 14

I commissari per la riforma agraria hanno il compito di salvaguardare i beni loro affidati ai fini della riforma stessa, di cui debbono curare la sollecita e regolare esecuzione.

PARAGRAFO 15

La commissione comunale per la riforma agraria è costituita dal commissario comunale per la riforma agraria, come presidente, nonché dai delegati degli aventi diritto all'assegnazione della terra al senso dell'art. 1, n. 2, lett. e) e b), in numero di due per ogni categoria d'interessati, scelti dall'assemblea generale dei medesimi.

PARAGRAFO 16

I commissari distrettuali effettuano un controllo continuo sulla attività dei commissari comunali, delle commissioni comunali per la riforma agraria e delle commissioni per la spartizione della terra.

PARAGRAFO 17

I commissari distrettuali compileranno, in collaborazione cogli uffici agrari distrettuali, gli elenchi relativi ai beni espropriati, di cui dovranno indicare la estensione e la qualità.

PARAGRAFO 18

Il commissario distrettuale, d'intesa con l'ufficio agrario distrettuale, provvederà a pubblicare in ogni comune l'elenco nominativo dei beni e delle loro parti che non sottostanno alla parcellazione a norma dell'art. 15.

PARAGRAFO 19

Il commissario distrettuale, eseguite le operazioni di cui ai paragrafi 17 e 18, stabilisce, d'intesa con le singole commissioni comunali per la riforma agraria, il piano di spartizione della terra disponibile fra le varie categorie degli aventi diritto.

PARAGRAFO 20

1) Eseguite le operazioni previste dal paragrafo 19, il commissario comunale provvederà a scegliere, in seno all'assemblea generale degli aventi diritto al beneficio della riforma agraria, una commissione per la spartizione della terra, separatamente per ogni tenuta sottostante alla parcellazione.

2) La commissione per la spartizione della terra è composta da un presidente, dal suo sostituto e da cinque membri, di cui due rappresentanti degli operai agricoli.

PARAGRAFO 21

Oltre all'elenco compilato dalla commissione comunale per la riforma agraria, ai sensi dell'art. 9 il commissario comunale, d'intesa con la commissione per la spartizione delle terre, compilerà l'elenco di tutti coloro che hanno diritto a partecipare alla spartizione di una data tenuta. Da tale elenco dovrà pure risultare, per ciascuno di loro, l'estensione del terreno già posseduto, la percentuale della terra coltivabile e il numero dei membri della famiglia.

PARAGRAFO 22

1) Il progetto di spartizione del terreno viene preparato dalla commissione per la spartizione della terra, mentre il progetto di spartizione degli accessori viene preparato dalla commissione comunale per la riforma agraria, restando fermo che tali progetti debbono essere compilati con la partecipazione tecnica di istruttori di scuole agrarie.

PARAGRAFO 23

Nella preparazione del progetto di spartizione della terra, le commissioni tengono conto delle disponibilità relative, delle dimensioni delle aziende agricole aventi diritto all'ampliamento, e del principio che tutte le categorie degli aventi diritto, e cioè dei senza terra, dei proprietari di aziende piccolissime, piccole o medie con a carico una famiglia numerosa, debbano poter ricevere una certa estensione di terreno.

PARAGRAFO 24

Per quanto riguarda la spartizione del bestiame, una singola azienda agricola non potrà ricevere più di un cavallo o di una mucca.

PARAGRAFO 25

1) Non sottostanno alla spartizione:

I. Per quanto riguarda gli attrezzi e le macchine:

a) quelli da fabbro, da falegname, da sellaio; gli attrezzi dei pompieri, ecc.;

b) le macchine agricole che non possono essere razionalmente adoperate nelle piccole aziende contadine, come ad esempio le trattrici, ecc.

c) i camions, le automobili e le vetture di ogni specie.

2) Per quanto riguarda il bestiame:

I. bestiame da riproduzione:

a) gli stalloni, i tori, i verri, i montoni, e i caproni;

b) le giumente iscritte nei registri dell'associazione degli allevatori di cavalli;

c) le mucche, le scrofe, le pecore e le capre iscritte nei registri dell'allevamento;

II. allevamenti speciali, quale pollame, api e bachi da seta.

2) In mancanza di prove circa l'attribuzione della qualità di bestiame di allevamento, il commissario distrettuale per la riforma agraria dovrà sentire il parere della commissione per l'allevamento o in mancanza, dell'agronomo distrettuale o comunale.

3) Dalla spartizione vengono pure escluse le provviste di prodotti agricoli.

PARAGRAFO 26

Il commissario distrettuale per la riforma agraria è responsabile della buona conservazione degli accessori e del bestiame rimanente che sottostanno alla spartizione, e delle provviste dei prodotti agricoli.

PARAGRAFO 27

Il progetto di spartizione della terra e degli accessori viene approvato dal commissario distrettuale, sentito il parere del commissario agrario e del geometra, che sono

i legali tecnici per la compilazione del progetto di spartizione della terra degli accessori.

PARAGRAFO 28

Nel caso in cui non si giunga ad un accordo circa la spartizione della terra, il commissario distrettuale deciderà in via definitiva.

PARAGRAFO 29

1) La effettiva spartizione della terra secondo il progetto approvato (par. 29) viene fatta dai geometri, delegati dall'ufficio agrario distrettuale.

2) Nei casi in cui non si disponga del numero necessario di geometri, la divisione può essere fatta provvisoriamente dalla commissione per la spartizione della terra, sotto il controllo generale di un geometra.

PARAGRAFO 30

La effettiva spartizione effettuata sul terreno (par. 31) potrà essere modificata solo con il benestare dell'ufficio agrario voievodale, d'intesa col commissario voievodale.

PARAGRAFO 31

1) Dopo l'approvazione del progetto ai sensi del paragrafo 29 e, dopo la spartizione effettiva in loco del terreno e del bestiame, il commissario distrettuale e quello agrario faranno entrare gli acquirenti in possesso della terra e consegneranno loro il documento relativo firmato dai due commissari.

2) Il documento dell'assegnazione costituisce il titolo di proprietà ed in base ad esso avviene l'iscrizione nei registri catastali.

PARAGRAFO 32

Gli uffici agrari distrettuali nominano, separatamente per ogni singolo comune, delle commissioni speciali di classifica e di estimo incaricate di stabilire il valore delle parcelle e degli accessori.

PARAGRAFO 33

1) La commissione di classifica e di estimo è composta dal presidente, il quale deve avere la preparazione tecnica necessaria, e dal geometra, nominati entrambi dall'ufficio agrario distrettuale, e da due delegati della commissione comunale per la riforma agraria. Nelle deliberazioni, qualora si verifichi la parità dei voti, prevale il giudizio del presidente.

2) I membri della commissione nominati dall'ufficio agrario distrettuale possono prendere contemporaneamente parte a varie commissioni.

PARAGRAFO 34

Il valore degli accessori e del bestiame, calcolato in moneta sulla base dei prezzi fissati dal Ministero della Agricoltura e le Riforme agrarie, viene addebitato all'azienda agricola beneficiaria, come prestito nei confronti del quale vanno applicate le disposizioni dell'art. 14, nn. 2 e 3.

PARAGRAFO 35

1) La Commissione di classifica e di estimo, dopo aver stabilito il valore delle parcelle e degli accessori, stende il verbale delle operazioni compiute.

2) Il verbale deve contenere i dati relativi alle misurazioni e alle classifiche, i prezzi corrispondenti, gli elenchi degli acquisti, le somme spettanti per gli accessori ed il bestiame e un prospetto grafico dei terreni parcellati.

PARAGRAFO 36

Eseguite le operazioni di cui al paragrafo 37, l'ufficio agrario distrettuale adotterà una deliberazione in merito alla classifica ed all'estimo, e la pubblicherà per affissione in un punto visibile del locale dell'amministrazione dei comuni nel cui territorio si trova la tenuta parcellata, nonché nei locali dell'ufficio agrario distrettuale competente.

PARAGRAFO 37

La deliberazione (par. 38) deve essere affissa per la durata di giorni 7, scaduti i quali essa viene considerata come notificata alle parti ed alle persone interessate.

Il sindaco informa immediatamente l'ufficio agrario distrettuale della data d'affissione della deliberazione.

PARAGRAFO 38

Le parti e le persone interessate hanno il diritto di ricorrere contro la deliberazione dell'ufficio agrario voievodale per tramite dell'ufficio distrettuale entro 7 giorni a decorrere dalla scadenza del termine di cui al par. 39.

1) Scaduto il termine fissato per il ricorso, l'ufficio agrario distrettuale trasmetterà immediatamente all'ufficio agrario voievodale tutto il materiale concernente la parcellazione oltre il ricorso.

2) L'Ufficio agrario voievodale, sentito il parere del commissario voievodale per la riforma agraria, adotterà la deliberazione definitiva.

PARAGRAFO 39

Hanno diritto a presentare domanda di esclusione dalla parcellazione, a norma dell'art. 15 le autorità e le aziende statali e parastatali e le associazioni agricole.

PARAGRAFO 40

1) I commissari e le commissioni per la spartizione della terra devono riservare agli scopi dell'insegnamento agricolo:

per le scuole comunali agricole, da 5 a 10 ettari;
per le scuole distrettuali agricole, da 30 a 50 ettari;
per i licei e le scuole speciali, dai 50 agli 80 ettari

di terra coltivabile.

2) Nel caso in cui il territorio di un dato comune non si trovi una azienda agricola sottostante alla parcellazione, bisogna riservare alla scuola comunale agricola una parcella con accessori nel comune vicino.

Guide alla Costituente

Allo scopo di illustrare e di diffondere la conoscenza dei principali problemi che si propongono al paese e che l'Assemblea Costituente dovrà affrontare e risolvere, il Ministero per la Costituente ha curato la pubblicazione delle seguenti "Guide alla Costituente,":

1 Che cosa è la Costituzione
del prof. Arturo Carlo Jemolo

2 La Costituente e la Costituzione
del prof. Giuseppe d'Eufemia

3 Il problema industriale
del prof. Gaetano Starnati

4 Le autonomie locali
curato dalla redazione del Bollettino di informazione e documentazione del Ministero per la Costituente

5 Il problema agrario
del dott. Gian Giacomo dell'Angelo

6 Il problema bancario
del dott. Giancarlo Trovamala